Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 255 del 16 settembre 1983

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 16 settembre 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 8510[illegible]
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85[illegible]

N. 52

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. **19.**

Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle unità sanitarie locali.

LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. **20.**

Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps.

LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. **21.**

Modifiche alla legge provinciale sulle nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps.

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 28 giugno 1983, n. **19**.

Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego del personale delle unità sanitarie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 35 del 12 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE E NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto della legge

(1) La presente legge in attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e in riferimento al decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, disciplina le procedure concorsuali e il rapporto d'impiego del personale delle unità sanitarie locali e dei servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

(2) Il decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982 concernente la "Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali, in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761", con successive modifiche e integrazioni, viene di seguito denominato decreto ministeriale.

(3) Ai fini dell'applicazione della presente legge i servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, sono equiparati, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge, alle unità sanitarie locali.

(4) Per quanto riguarda i menzionati servizi sanitari gli atti previsti dalla presente legge, che per le unità sanitarie locali sono di competenza del comitato di gestione, spettano alla Giunta provinciale o all'Assessore provinciale competente per materia delegato dalla Giunta stessa.

Art. 2

Ruoli nominativi provinciali e proporzionale linguistica

(1) La consistenza numerica dei singoli ruoli amministrativi provinciali del personale del servizio sanitario, istituiti ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 16 maggio 1980, n. 11, è data dalla somma dei posti stabiliti nelle piante organiche di ciascuna unità sanitaria della provincia e in quella dei servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

(2) Ai fini della copertura dei relativi posti nei modi di legge, la consistenza numerica delle singole posizioni funzionali comprese nei rispettivi profili professionali degli organici del personale dei ruoli nominativi provinciali deve adeguarsi al rapporto proporzionale linguistico risultante dall'ultimo censimento generale, in ordine di tempo, della popolazione della provincia.

(3) Nell'ambito del rapporto proporzionale linguistico di cui al comma precedente, le piante organiche di ciascuna unità sanitaria locale devono rispecchiare, per quanto possibile, quello risul-

tante dall'ultimo censimento, in ordine di tempo, della popolazione dei comuni del proprio ambito territoriale.

(4) Al gruppo linguistico ladino deve essere garantita la possibilità di accedere ai posti delle piante organiche di ogni singola unità sanitaria locale, nei limiti ad esso spettante di cui al precedente secondo comma. Ai necessari conguagli provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione.

(5) Tutte le graduatorie previste dalla presente legge devono essere distinte per i singoli gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino.

(6) I rapporti proporzionali contemplati dal presente articolo vanno osservati anche nelle assunzioni di personale straordinario, previste dal quarto comma dell'art. 9 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ovvero per la copertura di posti comunque denominata.

(7) In caso di urgente e improrogabile necessita, di ordine funzionale, singoli posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restassero vacanti o per mancanza di concorrenti idonei appartenenti a detto gruppo o per rinuncia degli stessi, possono essere assegnati, secondo l'ordine della graduatoria e previa autorizzazione della Giunta provinciale, agli idonei di altro gruppo, salvo recupero in sede di successive assunzioni di personale riferite agli stessi ruoli, profili professionali e posizioni funzionali.

(8) La deroga dalla proporzionale può essere richiesta e autorizzata, nei limiti e alle condizioni di cui al precedente comma, anche per l'assegnazione dei condidati idonei ai sensi dell'art. 20 e per gli incarichi semestrali di cui all'art. 51 della presente legge.

Art. 3

Composizione delle commissioni

(1) La composizione di tutte le commissioni e collegi contemplati dalla presente legge deve adeguarsi al principio proporzionale sancito dal precedente art. 2.

(2) I componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi e delle selezioni devono possedere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

(3) Ai fini di garantire l'adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca da parte del professore universitario da sorteggiare quale componente delle commissioni esaminatrici, a cura dell'Assessore provinciale competente sono formati e annualmente aggiornati elenchi speciali corrispondenti a quelli nazionali, composti da professori già iscritti negli elenchi nazionali, che abbiano adeguata conoscenza delle due lingue.

Art. 4

Rappresentanza sindacale

(1) La richiesta per la designazione nominativa dei propri rappresentanti nelle commissioni d'esame e di selezione viene inviata alle singole organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale e al sindacato equiparato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58.

TITOLO II

CONCORSI DI ASSUNZIONE

Art. 5

Attivazione delle procedure concorsuali

(1) Le unità sanitarie locali, con deliberazione del comitato di gestione, presentano annualmente alla Giunta provinciale richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura dei posti di organico, riservati ai singoli gruppi linguistici, che siano vacanti e disponibili alle date:

a) dell'1 gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761:
   1) ruolo sanitario: tabelle A, B, C, D, E, F, G;
   2) ruolo professionale: tabelle A, B, C, D;
   3) ruolo tecnico: tabelle A, B, C;
   4) ruolo amministrativo: tabella A;

b) dell'1 luglio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761:
   1) ruolo sanitario: tabelle H, L, M e, limitatamente al quadro primo, tabelle I e N;
   2) ruolo tecnico: tabelle D, E;
   3) ruolo amministrativo: tabella B.

(2) Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si rendano vacanti, per i motivi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, entro sei mesi dalla data di cui al primo comma del successivo art. 6.

(3) Le richieste di indizione dei concorsi di cui al primo comma devono pervenire alla Giunta provinciale rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

(4) I posti di cui al primo e secondo comma per i quali il comitato di gestione, con adeguata motivazione, non abbia presentato richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dall'art. 13, terzo e quarto comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 6
Indizione dei concorsi

(1) La Giunta provinciale, sulla base delle richieste delle unità sanitarie locali, indice i concorsi possibilmente nella prima seduta successiva al 28 febbraio e al 31 agosto di ogni anno rispettivamente per i posti di cui alle lett. a) e b) del primo comma del precedente articolo, con indicazione per ciascun ruolo, profilo professionale e posizione funzionale del numero dei posti riservati ai singoli gruppi linguistici.

(2) I concorsi sono unici per la copertura, nell'ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima disciplina o figura professionale, ovvero, per gli assistenti medici e i veterinari collaboratori, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.

(3) Ai fini di cui al precedente comma la Giunta provinciale emana indirizzi e direttive per l'individuazione degli specifici settori di attività cui deve riferirsi il concorso, nel rispetto delle norme del decreto presidenziale previste dall'art. 63, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 7
Indizione di concorsi
per esigenze di carattere urgente

(1) Le unità sanitarie locali per motivate esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, possono chiedere alla Giunta provinciale, in deroga ai termini previsti dal precedente art. 5, l'indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini di cui al primo comma del precedente art. 5, esclusi i posti di cui al secondo comma dello stesso articolo.

(2) La Giunta provinciale indice il concorso solo se i posti vacanti non possono essere coperti mediante utilizzazione di graduatoria di concorso già espletato o in via di espletamento.

Art. 8
Pubblicità dei bandi

(1) La Giunta provinciale è tenuta a dare la massima diffusione ai bandi di concorso in conformità alle norme del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 2 del decreto ministeriale, anche con inserzioni sulla stampa di informazione quotidiana.

(2) Le unità sanitarie locali sono tenute a dare la massima diffusione ai bandi di concorso nell'ambito delle singole strutture sulla base di disposizioni della Giunta provinciale.

Art. 9
Domande di ammissione

(1) Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando, direttamente all'ufficio competente ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.

(2) Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione, debitamente sottoscritta, con l'indicazione, in ordine di preferenza, di tutte le unità sanitarie locali, presso cui il concorrente sia disposto ad assumere servizio, anche quelle in cui al momento del bando di concorso non risultano posti disponibili.

(3) Chi sia inserito nella graduatoria dei vincitori e rifiuti un'assegnazione che rientri nell'elenco delle preferenze espresse, viene escluso dalla graduatoria.

(4) Per le domande presentate direttamente l'ufficio competente rilascerà, a titolo di ricevuta, copia debitamente sottoscritta dell'elenco dei documenti e dei titoli allegati alla domanda.

(5) Nella domanda l'interessato deve precisare se vuole sostenere gli esami nella lingua italiana o in quella tedesca.

Art. 10
Registrazione delle domande

(1) Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di arrivo delle domande.

(2) Dopo la scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio competente e l'impiegato addetto alla registrazione, procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo.

(3) Nel protocollo di arrivo sono altresì registrate, dopo la chiusura, le domande presentate oltre i termini. Le domande pervenute in ritardo

tramite posta, con lettera R.R. col timbro postale di partenza entro il termine stabilito dal bando sono da considerare presentate in tempo utile.

Art. 11

Ammissione dei concorrenti

(1) L'ammissione dei concorrenti è deliberata dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale dispone altresì la non ammissione dei concorrenti che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande, risultino privi dei requisiti prescritti e di quelli le cui domande non siano conformi alle prescrizioni del bando o siano pervenute fuori termine.

(2) Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del decreto ministeriale, costituisce motivo di esclusione, salvi i casi espressamente previsti dallo stesso, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Provincia, nella stessa posizione funzionale, disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.

(3) Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore può partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza.

Art. 12

Commissioni ed elenchi di sorteggio

(1) La Giunta provinciale, nella deliberazione con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, individua il funzionario cui affidare la presidenza della commissione stessa.

(2) Con lo stesso provvedimento la Giunta provinciale indica, ove occorra, le Regioni e la Provincia autonoma di Trento i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio abbia luogo fra un numero di candidati non inferiore a dieci e provvede all'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopraccitato art. 7, tenuto conto del disposto di cui al terzo comma del precedente art. 3.

(3) Quando il numero degli iscritti nei ruoli nominativi e negli elenchi nazionali integrati ai sensi del precedente comma è inferiore a dieci, il sorteggio si fa sul numero esistente che deve essere almeno di quattro unità.

(4) Nel caso che non si raggiungano neanche le quattro unità di cui al precedente comma, la Giunta provinciale inserisce negli elenchi di sorteggio nominativi della stessa posizione funzionale di discipline affini.

(5) Accertata l'assoluta impossibilità di nominare una commissione d'esame composta ai sensi del precedente art. 3, la Giunta provinciale, ai fini di garantire comunque il regolare espletamento dei concorsi, può derogare dal disposto dello stesso art. 3. Nella delibera di nomina della commissione di cui al primo comma, la Giunta provinciale stabilisce nel rispetto del principio proporzionale sancito nell'art. 3, quali membri da sorteggiare per le commissioni d'esame debbano appartenere al gruppo linguistico italiano e quali a quello tedesco.

Art. 13

Procedura per il sorteggio

(1) Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i componenti della commissione di sorteggio secondo le procedure stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

(2) Per ogni commissione è sorteggiato un componente di riserva per ciascun profilo professionale, posizione funzionale o figura professionale cui appartengono i titolari. Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione. Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.

(3) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi provinciali nei casi previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale, nonché per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, dello stesso.

(4) Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi provinciali devono essere esposti, debitamente numerati, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le estrazioni.

Art. 14

Commissioni esaminatrici

(1) Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla Giunta provinciale. Il Presidente della Giunta provinciale può delegare la funzione di presidente delle commissioni a consiglieri provinciali o a membri dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali della provincia.

(2) La Giunta provinciale sceglie un funzionario amministrativo della Provincia o delle unità sanitarie locali quale segretario delle commissioni esaminatrici, delle sottocommissioni e dei comitati di cui all'art. 6 del decreto ministeriale. Possono essere nominati anche funzionari amministrativi tra il personale appartenente ai profili professionali di direttore amministrativo o collaboratore amministrativo.

(3) Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.

(4) Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale, nonché ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal presidente della commissione.

(5) La Giunta provinciale può individuare le unità sanitarie locali tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a disposizione il personale per l'attività delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle unità sanitarie locali sono a carico della Provincia.

(6) Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai casi di nomina di sottocommissioni ai sensi dell'art. 6, settimo comma, del decreto ministeriale.

(7) Le norme di cui al presente articolo si applicano anche all'apposita commissione prevista dall'art. 41, quarto comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

(8) La nomina delle commissioni esaminatrici è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 15

Comitati di vigilanza

(1) I comitati di cui all'art. 6, ottavo comma, del decreto ministeriale sono nominati dal Presidente della Giunta provinciale e sono composti, oltre che dal segretario, da non meno di due dipendenti messi a disposizione dalla Provincia o dalle unità sanitarie locali.

(2) Per il segretario dei comitati di vigilanza si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, terzo comma.

Art. 16

Calendario e sede degli esami

(1) Il bando di concorso può prevedere che la notifica ai candidati delle sedi e del calendario delle prove d'esame sia effettuata mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e su quotidiani a diffusione nazionale.

Art. 17

Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori

(1) Al termine dei lavori della commissione esaminatrice il presidente trasmette alla Giunta provinciale i verbali e ogni altro atto del concorso.

(2) La Giunta provinciale, riconosciuta la regolarità degli atti, li approva e procede alla dichiarazione dei vincitori.

(3) La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18

Posti conferibili

(1) Sono conferibili secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse:

a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

c) i posti che, entro la data di nomina della commissione esaminatrice, si siano resi vacanti e dei quali l'unità sanitaria locale abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza, esclusi quelli di nuova istituzione;

d) i posti già ricoperti, in base a convenzione con ordini religiosi, da personale che abbia lasciato il servizio entro la data di nomina della commissione esaminatrice per disdetta della convenzione o per altro motivo e non venga sostituito, sempreché l'unità sanitaria locale ne abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza.

(2) Il Presidente della Giunta provinciale, dopo l'assegnazione del posto agli aventi titolo al trasferimento, accerta, con proprio decreto, il numero dei posti conferibili, in ciascuna unità sanitaria locale, ai vincitori del concorso.

Art. 19

Assegnazione dei vincitori

(1) Il Presidente della Giunta provinciale dispone l'assegnazione dei vincitori, secondo la gra-

duatoria formulata dalla commissione esaminatrice e in base alle preferenze espresse dai candidati, nonché in base al numero dei posti riservati ai singoli gruppi linguistici, alle unità sanitarie locali in cui risultino posti da conferire dopo i trasferimenti previsti dall'art. 25 della presente legge.

(2) Entro 30 giorni dall'assegnazione il comitato di gestione procede all'assunzione dei vincitori assegnati.

Art. 20

Utilizzazione della graduatoria

(1) Entro un anno dall'approvazione della graduatoria le unità sanitarie locali possono chiedere al Presidente della Giunta provinciale l'assegnazione di candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori.

(2) Entro gli stessi termini può essere altresì richiesta l'assegnazione di candidati idonei per la copertura di posti resisi vacanti successivamente al termine di cui al precedente art. 18, primo comma. lett. c), esclusi quelli individuati ai sensi del precedente art. 5 e quelli di nuova istituzione.

(3) La Giunta provinciale entro il periodo dell'utilizzo della graduatoria e dopo aver disposto, ai sensi del successivo art. 25, il trasferimento degli aventi diritto assegna i candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse, nonché in base al numero dei posti riservati ai singoli gruppi linguistici, alle unità sanitarie locali in cui risultino posti da ricoprire.

Art. 21

Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali

(1) Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali l'apposita commissione di cui all'art. 41, quarto comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, formula la graduatoria unica, distinta per gruppi linguistici, comprendente i vincitori del concorso e gli interessati al trasferimento, per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente art. 18, lett. c), nonché di quelli che si rendano disponibili a seguito di trasferimenti.

(2) I posti non coperti mediante la graduatoria unica di cui al primo comma sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria e in base alle preferenze espresse, nonché in base al numero di posti riservati ai singoli gruppi linguistici.

(3) L'utilizzazione della graduatoria avviene nel rispetto delle norme previste dall'art. 41 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 22

Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate

(1) Il personale già in servizio a rapporto d'impiego continuativo presso strutture private, convenzionate ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con unità sanitarie locali della provincia, che cessino il rapporto convenzionale, ha titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 15 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

(2) La domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al successivo art. 26 deve essere corredata:

a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto d'impiego continuativo per almeno un anno, nonché l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per i motivi di cui al primo comma;

b) da un'attestazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale convenzionata con la struttura privata comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.

(3) La percentuale dei posti riservati è stabilita nei relativi bandi, nei limiti di cui al primo comma dell'art. 15 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo competente a indire il concorso o la selezione.

(4) Con deliberazione della Giunta provinciale può essere prevista la riserva dei posti di cui al presente articolo anche nei casi di modifica del rapporto convenzionale per riduzione complessiva di attività.

TITOLO III

TRASFERIMENTI

Art. 23

Pubblicazione dei posti disponibili

(1) Ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la Provincia, all'atto dell'indizione dei pubblici concorsi, notifica alle unità sanitarie locali i posti messi a concorso, disponibili nelle diverse unità sanitarie locali e distinti per gruppi linguistici, mediante pubblicazione di apposito bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) I bandi relativi al personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore devono contenere l'indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono.

(3) Le unità sanitarie locali sono tenute a provvedere alla massima diffusione dei bandi di trasferimento in conformità alle disposizioni della Giunta provinciale, garantendo comunque l'affissione all'albo di ogni struttura.

Art. 24

Domande di trasferimento

(1) Le domande di trasferimento ad altra unità sanitaria locale della provincia, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Presidente della Giunta provinciale ed inviate per conoscenza al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza.

(2) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

(3) Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del precedente art. 23. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

(4) Per le modalità di presentazione e registrazione delle domande si applicano le norme di cui ai precedenti artt. 9 e 10.

(5) Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.

(6) Nella domanda devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le unità sanitarie locali richieste, ancorché non indicate nel bando di trasferimento.

(7) Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli provinciali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 25

Graduatoria dei trasferimenti

(1) Le graduatorie relative ai trasferimenti, distinte per gruppi linguistici, sono approvate con deliberazione della Giunta provinciale.

(2) Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione costituita per il corrispondente concorso, in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione.

(3) Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede la Giunta provinciale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.

(4) In caso di parità di titoli si applicano i criteri preferenziali stabiliti dalle norme vigenti per i concorsi pubblici.

(5) Il Presidente della Giunta provinciale, sulla base delle graduatorie approvate, assegna il posto agli aventi titolo al trasferimento presso le unità sanitarie locali in cui risultino posti disponibili, ivi compresi quelli previsti alle lett. c) e d) del precedente art. 18.

(6) Il trasferimento decorre dal giorno in cui il vincitore del corrispondente concorso allo stesso posto assume servizio.

(7) I provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati oltre ai concorrenti anche alle unità sanitarie locali interessate e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO IV

ASSUNZIONI DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONALE

Art. 26

Delega alle unità sanitarie locali dell'effettuazione delle selezioni per le assunzioni per chiamata diretta

(1) Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata alle unità sanitarie locali la selezione per l'assunzione del personale appartenente ai seguenti profili professionali:

Ruolo sanitario
- Tab. I, quadro 2., profilo professionale: operatori professionali di II categoria;
- Tab. N, quadro 2., profilo professionale: operatori professionali di II categoria;

Ruolo tecnico
- Tab. F, profilo professionale: operatori tecnici;
- Tab. G, profilo professionale: agenti tecnici;

Ruolo amministrativo
- Tab. C, profilo professionale: coadiutori amministrativi;
- Tab. D, profilo professionale: commessi.

(2) I relativi atti sono adottati dal comitato di gestione delle unità sanitarie locali.

Art. 27
Norme applicabili

(1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo si applicano le norme della presente legge in materia di concorsi di assunzione e di trasferimenti, salvo quanto stabilito dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 28
Individuazione dei posti ricopribili

(1) Con periodicità annuale il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale individua i posti spettanti a ciascun gruppo linguistico che risultano vacanti al 30 giugno negli organici dei propri servizi e che intende coprire ai sensi del precedente art. 26.

(2) L'individuazione è effettuata con apposita deliberazione da adottarsi entro il successivo 31 agosto.

(3) Ai fini della determinazione dei posti ricopribili sono individuati, oltre ai posti vacanti alla data di cui al precedente primo comma, quelli che si rendono vacanti, per collocamento a riposo o per i motivi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, successivamente alla data stessa e fino alla scadenza del semestre successivo al termine ultimo stabilito dal successivo art. 29 della presente legge per la presentazione alla Giunta provinciale dell'elenco dei posti disponibili da mettere a trasferimento.

Art. 29
Trasferimenti – Posti disponibili – Termine per la comunicazione alla Giunta provinciale

(1) Si considerano disponibili ai fini del bando di trasferimento i posti individuati ai sensi del precedente art. 28 detratti quelli riservati ai cittadini appartenenti alle categorie protette.

(2) Ai fini delle procedure di trasferimento l'unità sanitaria locale comunica, entro il 31 agosto, alla Giunta provinciale l'elenco dei posti disponibili.

(3) La Giunta provinciale provvede con le norme e le procedure di cui agli artt. 23, 24 e 25 della presente legge. La deliberazione con la quale sono disposti i trasferimenti è trasmessa alle unità sanitarie locali interessate per gli adempimenti di competenza.

Art. 30
Indizione e pubblicazione delle selezioni

(1) Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale indice, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento della Giunta provinciale che dispone i trasferimenti, la selezione per la copertura dei posti di cui all'art. 26:
a) individuati ai sensi del precedente art. 28 e non coperti mediante trasferimento;
b) resisi vacanti a seguito di trasferimento, dei quali il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ritenga necessaria la copertura.

(2) Il bando di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(3) Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale provvede altresì a dare idonea pubblicità al bando notificandolo ad ogni struttura dell'unità sanitaria locale e agli enti cui compete per legge la collocazione speciale.

(4) Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso oltre che dei titoli di studio di cui al secondo comma dell'art. 159 del decreto ministeriale, anche del prescritto titolo abilitativo.

Art. 31
Commissioni esaminatrici

(1) La commissione esaminatrice è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale

nel rispetto della proporzionale di cui all'art. 2 ed è così composta:

1) presidente:
il presidente o un componente del comitato di gestione delle unità sanitarie locali da lui delegato;

2) componenti:
a) un impiegato o un rappresentante della Provincia con maggiore specifica professionalità e in posizione funzionale più elevata di quella prevista per i posti messi a concorso, designato dalla Giunta provinciale o dall'Assessore a ciò delegato;
b) due dipendenti di ruolo dell'unità sanitaria locale del profilo professionale cui si riferisce la selezione, di cui uno sorteggiato tra i dipendenti dell'unità sanitaria locale e uno designato dalle organizzazioni sindacali provinciali di cui all'art. 4 della presente legge;
c) un dipendente di ruolo dell'unità sanitaria locale del profilo professionale superiore a quello del posto da ricoprire;

3) segretario:
un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale.

(2) Per i servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, la commissione esaminatrice è nominata dalla Giunta provinciale nel rispetto della proporzionale di cui all'art. 2 ed è così composta:

1) presidente:
il presidente della Giunta provinciale o un suo delegato;

2) componenti:
a) un impiegato o un rappresentante della Provincia con maggiore specifica professionalità e in posizione funzionale più elevata di quella prevista per i posti messi a concorso;
b) due dipendenti del ruolo nominativo provinciale del profilo professionale cui si riferisce la selezione, di cui uno sorteggiato tra i dipendenti dei servizi sanitari stessi e uno designato dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 4 della presente legge;
c) un dipendente di ruolo dei servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, del profilo professionale superiore a quello del posto da ricoprire;

3) segretario:
un funzionario amministrativo dei servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

Art. 32

Copertura dei posti riservati ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(1) Per le categorie di personale per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482, prevede la chiamata diretta l'assunzione è disposta dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale interessata secondo le procedure previste dalla legge, ovvero dalla Giunta provinciale per i servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1. Dell'assunzione è data comunicazione alla Giunta provinciale ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali. Per i servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, provvede direttamente la Giunta provinciale. Per le categorie di personale per le quali la legge 2 aprile 1968, n. 482, prevede l'idoneità in procedura concorsuale quale requisito per ottenere l'assunzione in base a precedenza su tutti i candidati idonei, si procederà come previsto ai commi che seguono.

(2) Nella richiesta alla Provincia di indizione ed espletamento di pubblici concorsi prevista al precedente art. 5, le unità sanitarie locali indicheranno il numero dei posti da riservare agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

(3) Dopo l'approvazione della graduatoria finale i candidati idonei aventi titolo alla riserva saranno dichiarati vincitori ed assegnati con precedenza sugli altri e sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, nei posti riservati che risultano vacanti nelle diverse unità sanitarie locali e nei servizi sanitari di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

TITOLO V

INCARICHI E SUPPLENZE

Art. 33

Incarichi

(1) Nelle more dell'espletamento dei concorsi di assunzione, le unità sanitarie locali possono

conferire incarichi temporanei con le modalità di cui all'art. 13 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per la copertura di posti vacanti che non sia stato possibile ricoprire, entro tre mesi dalla vancanza, mediante trasferimento interno o comando.

(2) L'incarico, salvo revoca o rinuncia, cessa con la copertura del posto a seguito della conclusione delle relative procedure concorsuali o con il venir meno del presupposto che l'ha determinato.

Art. 34

Supplenze

(1) Per sopperire ad indilazionabili esigenze di servizio le unità sanitarie locali possono conferire incarichi di supplenza con le modalità di cui all'art. 13 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare, qualora non sia stato possibile provvedere, entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento interno o comando.

(2) La supplenza, salvo revoca o rinuncia, cessa con il venir meno del presupposto che l'ha determinata.

Art. 35

Conferimento di incarichi e supplenze

(1) L'incarico e la supplenza sono conferiti dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale mediante utilizzazione dell'ultima graduatoria, secondo l'ordine della stessa, anche dopo un anno dalla sua approvazione.

(2) Ai concorrenti cui sia già stato conferito incarico nella stessa o in altra unità sanitaria locale della provincia o che vi abbiano rinunciato, non può essere conferito altro incarico, prima che sia stata utilizzata tutta la graduatoria.

Art. 36

Conservazione del posto

(1) Il personale iscritto nei ruoli nominativi provinciali cui venga conferito incarico o supplenza presso la stessa o altra unità sanitaria locale conserva la titolarità del proprio posto di ruolo per il periodo dell'incarico o della supplenza.

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. 20 DICEMBRE 1979, N. 761

Art. 37

Competenze della Provincia

(1) Le funzioni attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dagli artt. 16, 44, 46 e 59 del decreto medesimo, sono esercitate dalla Giunta provinciale.

(2) Le funzioni attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dagli artt. 43, 56 e 70, ultimo comma, del decreto medesimo, sono esercitate dal Presidente della Giunta provinciale.

Art. 38

Autorizzazioni al comando per aggiornamento tecnico-scientifico

(1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione provinciale di cui all'art. 45, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, le unità sanitarie locali presentano alla Giunta provinciale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle iniziative che intendono attuare nel successivo anno per le attività di aggiornamento tecnico-scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.

(2) Oltre agli obiettivi specifici dell'aggiornamento, il programma deve indicare:

a) i servizi interessati;
b) il numero dei dipendenti che, in relazione alle esigenze di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico-scientifico;
c) la spesa complessiva prevista e le relative modalità di copertura.

(3) La Giunta provinciale, riconosciuta l'esigenza di attuare il programma per il buon funzionamento dei servizi, rilascia la prescritta autorizzazione con propria deliberazione, da adottarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

(4) I singoli provvedimenti di comando sono deliberati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente nei limiti delle previsioni del programma autorizzato. Per sopravvenute inderogabili esigenze non previste dal programmma

i comitati di gestione delle unità sanitarie locali possono chiedere alla Giunta provinciale, nel corso dell'anno, il rilascio di ulteriori autorizzazioni a comandi di cui al citato ultimo comma dell'art. 45. La richiesta deve essere documentata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo.

(5) Ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio di cui all'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, sentite le unità sanitarie locali, entro il 31 gennaio di ogni anno fissa gli obiettivi generali dell'aggiornamento e le modalità di svolgimento dello stesso.

Art. 39

Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica

(1) Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'art. 16 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è disposto dalla Giunta provinciale su richiesta del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o a domanda del dipendente interessato. Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale dispone gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 16 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

(2) Restano comunque salve le norme di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente gli invalidi civili.

(3) Qualora il dipendente sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie e sia in possesso dei requisiti specifici richiesti per la funzione equivalente nella quale sia utilizzabile, il comitato di gestione, acquisito il consenso dell'interessato, propone alla Giunta provinciale l'adozione del provvedimento.

Art. 40

Riammissione in servizio

(1) La domanda di riammissione in servizio di cui all'art. 59 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è presentata al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di precedente appartenenza. Il comitato di gestione, accertata la vacanza del posto e la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dal richiamato art. 59, trasmette la domanda alla Giunta provinciale che adotta il relativo motivato provvedimento.

(2) L'unità sanitaria locale comunica alla Giunta provinciale la data di effettiva immissione in servizio ai fini della reiscrizione nei ruoli nominativi provinciali.

Art. 41

Accordi a livello provinciale

(1) Gli accordi integrativi concernenti materie o istituti espressamente previsti e demandati alla trattativa a livello provinciale dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sottoscritti dal Presidente della Giunta provinciale o da un Assessore suo delegato, da un rappresentante del comitato di gestione di ogni unità sanitaria locale e dalle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del predetto accordo nazionale di lavoro, comunque compreso il sindacato equiparato di cui all'art. 4 della presente legge.

(2) Gli accordi di cui al precedente comma sono resi esecutivi con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 42

Assegnazione di personale per soppressione del posto

(1) Il personale di cui all'art. 29, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, qualificazione professionale e disciplina presso l'unità sanitaria locale di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo concorso di trasferimento bandito in data successiva a quella di soppressione del posto. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede d'ufficio l'unità sanitaria locale di appartenenza.

(2) Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle unità sanitarie locali in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.

(3) Qualora non vi siano posti disponibili il personale di cui al primo comma è collocato in disponibilità con provvedimento del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza ai sensi degli artt. 72 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche e integrazioni.

(4) In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta provinciale può disporre con proprio decreto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra unità sanitaria locale della provincia per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale già collocato in disponibilità.

(5) Il personale trasferito ad altra unità sanitaria locale della provincia ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'assegnazione, ha titolo di precedenza nella graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo e posizione funzionale, qualificazione professionale o disciplina, vacanti o di nuova istituzione nell'unità sanitaria locale di precedente appartenenza.

(6) Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si renda vacante un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, qualificazione professionale o disciplina. Le norme di cui al secondo e quinto comma del presente articolo si applicano anche nel caso in cui non sia decorso un biennio dal precedente trasferimento.

Art. 43

Inquadramento del pesonale medico e veterinario al termine del triennio di formazione

(1) Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono utilizzati, nel triennio di formazione, nei diversi servizi, reparti e settori di attività secondo criteri di avvicendamento programmato in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

(2) Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti e assegnati ai relativi servizi, reparti e settori di attività.

(3) Il comitato di gestione dispone il definitivo inquadramento nei posti di organico vacanti nei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività, nei quali è articolata l'area funzionale, in base alle domande degli interessati, tenuto conto del servizi prestato, delle attitudini dimostrate, risultanti da relazioni redatte dai responsabili dei servizi, presidi o settori nei quali si è svolta la formazione, nonché dei titoli professionali e scientifici posseduti, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 44

Indennità per i casi di assegnazione ad altra unità sanitaria locale per soppressione di posto

(1) Al personale assegnato ad altra unità sanitaria locale ai sensi del precedente art. 42 è corrisposta un'indennità il cui ammontare è pari a quello previsto dalle vigenti norme per gli impiegati civili dello Stato, fatte salve eventuali maggiorazioni determinate dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 45

Adeguamento delle piante organiche provvisorie

(1) Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 17, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'art. 15, nono comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Giunta provinciale, su proposta delle unità sanitarie locali interessate, adegua le piante organiche provvisorie dei servizi ospedalieri determinate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito con modifiche in legge 26 gennaio 1982, n. 12, mediante trasformazione di posti di assistente ospedaliero in altrettanti posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o vicedirettore sanitario.

Art. 46

Concorsi di cui all'art. 68 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761

(1) In applicazione delle norme di cui all'art. 68 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la Giunta provinciale indice, su richiesta delle unità sanitarie locali, concorsi riservati per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline e di vicedirettore sanitario.

(2) La Giunta provinciale, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base provinciale e distinte graduatorie formate dai dipendenti risultati idonei di ciascuna unità sanitaria locale.

(3) La graduatoria unica provinciale deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vicedirettore sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo. Le graduatorie distinte per unità sanitaria locale sono utilizzate per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette.

(4) I posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vicedirettore sanitario eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei vincitori possono essere coperti limitatamente a quelli che eccedano, in ciascuna unità sanitaria locale, il numero di assistenti mantenuti in soprannumero nell'ambito della medesima disciplina.

(5) Alla copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vicedirettore sanitario che non derivino dalla trasformazione prevista dal precedente articolo si applicano le norme di cui ai titoli II e III della presente legge.

Art. 47

Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base

(1) Nei concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale apicale per la direzione dei servizi di assistenza sanitaria di base, previsti dall'art. 69 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la commissione per la valutazione dei titoli è nominata con deliberazione della Giunta provinciale ed è composta dal responsabile del servizio provinciale di igiene e sanità pubblica, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, ivi compreso il sindacato equiparato di cui all'art. 4 della presente legge e da un membro designato dall'Ordine provinciale dei medici.

(2) Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla Giunta provinciale.

Art. 48

Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente

(1) In applicazione delle norme di cui all'art. 69 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale, previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari, sono conferiti dalla Giunta provinciale, mediante concorso per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto.

(2) I posti vancati in ciascun a unità sanitaria locale sono conferiti prioritariamente ai veterinari in servizio o assegnati alla stessa.

(3) La valutazione dei titoli è effettuata in base ai criteri previsti dall'art. 52 del decreto ministeriale, da una commissione nominata con deliberazione della Giunta provinciale e composta dal responsabile del servizio provinciale di igiene e sanità veterinaria, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale compreso il sindacato equiparato di cui all'art. 4 della presente legge e da un membro designato dall'Ordine provinciale dei veterinari.

Art. 49

Trasferimenti riservati

(1) Nei concorsi indetti entro il 1° marzo 1985, il 10% dei posti conferibili ai sensi del precedente art. 18, è riservato, in conformità a quanto disposto dall'art. 72 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre regioni, purché in possesso dell'attestato di bilinguismo conseguito ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

(2) Il personale interessato deve presentare domanda al Presidente della Giunta provinciale, con le modalità e nei termini di cui al precedente art. 24.

(3) La scelta dei candidati al trasferimento viene effettuata in base ad apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio.

(4) I candidati prescelti concorrono nella selezione per i trasferimenti previsti dagli artt. 24 e seguenti della presente legge e sono inseriti nella graduatoria, da formularsi ai sensi degli artt. 40 e 41 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede il Presidente della Giunta provinciale sulla base della graduatoria finale e delle preferenze espresse, in ordine di gradimento, nella domanda.

(5) Le sedi non indicate si considerano non accettate.

(6) I bandi di concorso devono precisare che il numero dei posti da ricoprire potrà essere ridotto nei casi in cui vengano disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.

Art. 50

Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità sanitarie locali

(1) Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali sono assegnati mediante concorso per titoli da valutare con i criteri fissati nel decreto ministeriale e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.

(2) Il comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto, i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.

(3) La graduatoria è formulata da una commissione nominata dal comitato di gestione così composta:

1) presidente:

il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o un componente da lui delegato;

2) componenti.

a) un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi provinciali in posizione funzione apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi;

b) due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 4 della presente legge di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso, designato in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale;

3) segretario:

un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale in possesso di qualifica per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

(4) Il personale di cui al quarto e quinto comma dell'art. 66 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è assegnato alle unità sanitarie locali in conformità alle procedure di cui al precedente art. 42.

Art. 51

Conferimento di incarichi per avviso pubblico

(1) Il comitato di gestione, in mancanza di graduatorie utilizzabili, può, per eccezionali e inderogabili esigenze assistenziali, conferire incarichi semestrali, rinnovabili una sola volta, su posti vacanti, purché messi a concorso, previa emanazione di apposito avviso pubblico.

(2) Gli incarichi di cui al comma precedente cessano con la copertura del posto messo a concorso ovvero non appena vi sia una graduatoria di pubblico concorso utilizzabile.

(3) L'incarico è conferito al candidato che risulti in possesso dei requisiti generali e specifici prescritti per la copertura del posto e che presenti maggiori titoli da valutarsi con i criteri previsti per i relativi concorsi pubblici.

Art. 52

Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici

(1) Fino all'emanazione del decreto previsto dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, i compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici sono stabiliti dalla Giunta provinciale sulla base delle norme in vigore per il personale della Provincia, salvo il disposto di cui all'art. 10 della legge provinciale 1 dicembre 1978, n. 62, per quanto concerne i professori universitari.

Art. 53

Copertura finanziaria

(1) Al finanziamento delle spese per l'esecuzione della presente legge si provvede ai sensi dell'art. 35 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1

Art. 54

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 28 giugno 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZÌ

(4829)

LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. 20.

Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale *della Regione n. 35 del 12 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

Art. 1

Norme generali

(1) La Provincia si propone la prevenzione specifica degli handicaps per le persone residenti nel territorio provinciale o ivi stabilmente domiciliate, in quanto siano esposte alla minaccia di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali o ne siano portatrici.

(2) Essa si propone il massimo sviluppo della personalità del soggetto portatore di handicap inteso nel senso di una promozione del suo acculturamento e della sua emancipazione, e la massima integrazione possibile del soggetto portatore di handicap nel suo ambiente familiare, scolastico, di lavoro e del tempo libero, adottando quelle forme concrete di intervento, anche a carattere sperimentale, che la dinamica sociale e le conoscenze scientifiche suggeriscono.

(3) Le attività e i servizi contemplati nella presente legge si estendono a tutto il territorio della provincia di Bolzano e sono attuati in collaborazione con le strutture sociali, sanitarie, scolastiche e di formazione professionale esistenti, e non sostituiscono quelli volontariamente svolti da enti, associazioni o privati.

(4) Per le finalità di cui alla presente legge, si intendono «soggetti portatori di handicap» le persone che, in seguito a difetti congeniti o sopravvenuti siano in modo duraturo ed effettivo limitate nella loro capacità di essere educate o scolarizzate o di ottenere un'occupazione corrispondente ai loro studi o alla loro formazione professionale.

(5) L'accesso alle prestazioni e strutture gestite direttamente dalla Provincia è gratuito, salvo il concorso nelle spese per i detentori di reddito superiore agli importi raddoppiati stabiliti con i criteri per l'assistenza scolastica. La Giunta provinciale determina la misura del contributo e della retta, tenuto conto della capacità contributiva dell'utente e, se minorenne, di quella dei genitori.

Art. 2

Assistenza sanitaria

(1) Ai comuni associati nella gestione delle unità sanitarie locali sono in particolare delegate le funzioni concernenti gli interventi preventivo-diagnostici, l'assistenza medico-specialistica e infermieristica e la riabilitazione fisica e psichica, sia ospedaliera che ambulatoriale, scolastica, prescolastica e domiciliare, in favore dei soggetti esposti alla minaccia di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, o che ne siano portatori. Le competenti unità sanitarie locali espletano detta funzione avvalendosi del proprio personale e di quello convenzionato.

(2) Le prestazioni socio-psico-pedagogiche e gli interventi di integrazione specialistica, di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, gli interventi di cui al quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, in favore degli alunni portatori di handicaps o segnalati come sospetti tali dal servizio medico-scolastico o dal corpo insegnante, sono delegati alle unità sanitarie locali che operano in collaborazione con gli insegnanti dell'alunno e con il direttore o preside della scuola o istituto dal medesimo frequentati.

(3) Nell'ambito dell'unità sanitaria locale centro-sud è istituito un centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva medico-psico-pedagogica, con un reparto di circa 15 posti-letto, che viene strutturato quale servizio multizonale. Il centro è diretto da un primario.

(4) Il centro provinciale preventivo-diagnostico psico-pedagogico e il centro provinciale di riabilitazione intensiva con sede in Bolzano, istituiti ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, sono soppressi. Il personale ad essi addetto, nonchè quello addetto agli altri servizi sanitario-riabilitativi del servizio di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è trasferito negli organici di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ai sensi dei successivi artt. 26, 49, 51 e 52.

Art. 3

Interventi socio-assistenziali

(1) Oltre agli interventi di assistenza scolastica, di cui al successivo titolo II, la Provincia assolve, in collaborazione con altri enti o istituzioni, ai seguenti compiti in favore delle categorie di persone di cui al primo comma dell'art. 1, in relazione alla natura dell'handicap:

a) istituzione e gestione di centri sociali per soggetti portatori di handicaps, dislocati nel territorio provinciale, dotati di strutture idonee ad assicurare interventi educativi, occupazionali e di tempo libero;

b) formazione professionale ed inserimento nel mondo del lavoro;

c) promozione di soggiorni climatici, attività ricreative, sportive e di terapia occupazionale;

d) interventi di sostegno nella ricerca di un'abitazione adatta.

(2) Le modalità e i limiti di detta assistenza sono determinati per i singoli settori di intervento, nel regolamento di esecuzione della presente legge, nel quale sono altresì disciplinati l'avvio dei soggetti portatori di handicaps nelle classi normali, integrate o speciali, e i conseguenti ricorsi, garantendo la difesa dei diritti dei soggetti portatori di handicaps previsti dall'art. 38.

(3) Sono fatti salvi gli interventi di assistenza a carattere sociale ed economico erogati dagli appositi servizi dell'Amministrazione provinciale e degli altri enti pubblici competenti; il necessario coordinamento e attuato dalla Giunta provinciale.

Art. 4

Principi di erogazione delle prestazioni

(1) Sono ammessi alle attività e servizi gestiti dalla Provincia tutti i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nel territorio della provincia di Bolzano in quanto siano esposti alla minaccia di handicaps o in quanto ne siano portatori per cause congenite o acquisite. I cittadini non residenti nè stabilmente domiciliati in provincia e gli stranieri possono essere ammessi, dietro rimborso delle spese relative o con diritto di rivalsa nei confronti degli enti tenuti a provvedervi in base alla normativa vigente.

(2) Gli interventi di assistenza scolastica concernenti il ricovero in convitto, i sussidi sostitutivi di retta, la mensa, il trasporto, i libri di testo ed i sussidi didattici sono gratuiti o rispettivamente a parziale carico dell'utente secondo i criteri di cui al precedente art. 1, quinto comma.

(3) Le richieste di riabilitazione professionale e di particolari forme di assistenza scolastica, da individuarsi nel regolamento di esecuzione, che:

a) comportino un onere finanziario superiore a Lire 5 milioni;

b) e/o comportino interventi da effettuarsi in istituti specializzati situati fuori dal territorio provinciale o all'estero;

c) e/o comportino interventi di non certa idoneità o necessità ai fini riabilitativi;

devono essere preventivamente esaminate dall'Assessore provinciale competente in materia, tenuto conto delle specifiche motivazioni e della documentazione prodotta dai richiedenti, e sentito il parere del collegio tecnico di cui all'art. 24.

(4) L'Assessore provinciale competente, in caso di accoglimento della richiesta, pone l'onere relativo a parziale carico dell'assistito, salvo quanto disposto all'art. 1, quinto comma, tenuto conto della sua capacità contributiva e, se minorenne, di quella dei genitori. In caso di diniego o di accoglimento parziale della richiesta, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, da prodursi entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.

(5) Il limite di intervento di cui alla lett. a) del precedento terzo comma può essere annualmente aggiornato dalla Giunta provinciale in misura corrispondente all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo gli indici ISTAT.

Art. 5

Consulta provinciale per gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps

(1) È istituita la consulta provinciale per gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps, quale organo promotore e consultivo per i medesimi interventi, cui sono affidati i seguenti compiti:

a) elabora il programma triennale di massima e quello annuale esecutivo delle attività – da approvarsi dalla Giunta provinciale – nei quali devono essere indicati: gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps sia minorenni che maggiorenni previsti dalla presente legge ed il loro coordinamento con quelli sanitari, assistenziali, ricreativi ed educativo-culturali gestiti dalla Provincia o altri enti pubblici e privati; l'articolazione dei servizi distribuiti nel

territorio con riferimento a quelli gestiti dalle unità sanitarie locali e dall'assistenza di base; l'istituzione dei centri sociali con eventuali strutture decentrate, nonchè criteri generali per la loro gestione;

b) propone alla giunta provinciale i requisiti e le modalità per l'ammissione degli utenti ai servizi, nonchè le relative rette ed i criteri per la determinazione dei contributi a carico degli utenti;

c) propone alla Giunta provinciale l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge con quelli resi dalle unità sanitarie locali, dalle strutture scolastiche, di formazione professionale, educative e assistenziali di base;

d) propone alla Giunta provinciale interventi idonei per il reperimento, la formazione e l'aggiornamento del personale occorrente per le attività gestite direttamente dalla Provincia, ai sensi della presente legge;

e) propone la predisposizione di speciale materiale informativo e formativo in favore dei soggetti portatori di handicaps;

f) esprime parere in ordine ai criteri di concessione di provvidenze e autorizzazioni previste dalle vigenti norme ad altri enti e istituzioni pubblici e privati di assistenza ai soggetti portatori di handicaps;

g) elabora i criteri generali per la gestione delle strutture e delle attività previste dalla presente legge;

h) esprime parere sulle proposte di modfica della presente legge sui regolamenti di esecuzione;

i) espleta ogni altro compito demandatole da altre leggi o regolamenti provinciali dalla Giunta provinciale.

Art. 6

Composizione della consulta provinciale

(1) La consulta provinciale, di cui all'articolo precedente, è composta da:

a) gli Assessori provinciali competenti nelle materie dell'igiene e sanità, istruzione pubblica, formazione professionale e assistenza pubblica, o loro delegati;

b) un esperto nel settore del lavoro, designato dalla Giunta provinciale;

c) il sovrintendente e gli intendenti scolastici, o loro sostituti;

d) tre rappresentanti delle istituzioni private che operano in modo rilevante nell'ambito della provincia in favore dei soggetti portatori di handicaps, designati di concerto dalle medesime; almeno uno di questi deve essere utente dei servizi per soggetti portatori di handicaps. Qualora le istituzioni non trovassero un accordo, la Giunta provinciale sceglie i rappresentanti fra i nominativi proposti dalle istituzioni stesse;

e) un rappresentante per ciascuna unità sanitaria locale, designato dal rispettivo comitato di gestione;

f) il primario del centro provinciale multizonale, di cui al terzo comma dell'art. 2;

g) un medico di base convenzionato con il servizio sanitario provinciale, designato dall'Assessore provinciale alla sanità;

h) un rappresentante designato dai centri sociali di cui alla presente legge, scelto tra gli operatori dei laboratori protetti.

(2) La consulta è presieduta dall'Assessore provinciale della sanità; la vicepresidenza è affidata ad altro Assessore appartenente a gruppo linguistico diverso da quello del presidente.

(3) Il presidente può invitare di volta in volta degli esperti a partecipare alle sedute della consulta. Funge da segretario della consulta il direttore dell'ufficio affari amministrativi di cui all'art. 23.

(4) La consulta è nominata dalla Giunta provinciale e permane in carica per la durata della legislatura, nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa; la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale. Per ciascuno dei membri è nominato, oltre a quello effettivo, anche uno supplente.

(5) Ai membri della consulta ed agli esperti invitati, in quanto spettino, sono corrisposti gli emolumenti e il trattamento economico di missione secondo la vigente normativa provinciale.

Art. 7

Funzioni di coordinamento

(1) Il coordinamento delle attività e servizi di cui alla presente legge, gestiti direttamente dalla Provincia o tramite enti e associazioni convenzionati con quelli gestiti dalle unità sanitarie locali, dalle strutture di assistenza scolastica, di formazione professionale, di assistenza sociale e di assistenza di base, è attuato dalla Giunta provinciale, che puo emanare direttive ai competenti organi ed uffici erogatori.

(2) Spetta alla Giunta provinciale:

a) approvare i programmi triennali e annuali di cui alla lett. a) del primo comma dell'art. 5 e alla lett. a) del terzo comma del presente articolo;

b) approvare le rette e i contributi a carico degli utenti;

c) approvare le modalità per l'ammissione degli utenti ai servizi;

d) approvare i programmi per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale dipendente;

e) elaborare i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi e supplenze, previsti dalla presente legge.

(3) Spetta agli Assessori provinciali, nelle rispettive materie di competenza:

a) l'autorizzazione all'esecuzione di lavori, acquisti, forniture e prestazioni attinenti alla gestione delle attività e servizi provinciali, previsti dalla presente legge, nei limiti dei programmi di massima e dei relativi stanziamenti approvati dalla Giunta provinciale;

b) la vigilanza sull'attuazione dei programmi di attività;

c) l'approvazione dei regolamenti interni dei centri sociali;

d) la formulazione dei criteri per la compartecipazione ai costi da parte degli utenti dei vari servizi.

(4) I contratti relativi agli interventi, di cui alla lett. a) del precedente comma, sono stipulati dal direttore della ripartizione VIII e rispettivamente dal direttore dell'ufficio affari amministrativi, di cui al successivo art. 23, a seconda che comportino una spesa o un'entrata superiore o rispettivamente fino a Lire 500 milioni. I contratti sono approvati dall'Assessore competente in materia, che provvede all'impegno della relativa spesa o all'accertamento dell'entrata.

Art. 8

Centri sociali

(1) La Giunta provinciale istituisce, secondo le indicazioni del programma, centri sociali per soggetti portatori di handicaps, dislocati nel territorio provinciale, costituiti da laboratori protetti, convitti ed eventuali altre strutture idonee ad assicurare interventi educativi, socio-assistenziali e di tempo libero.

(2) Le strutture dei centri sociali devono consentire la massima integrazione possibile nel tessuto sociale ed essere aperte alla collettività; esse vanno allestite preferibilmente in ambienti comuni ad altri servizi pubblici, sia provinciali che degli enti locali o di interesse pubblico gestiti da privati. Nell'attuazione dei singoli servizi si tiene conto della fascia d'età degli utenti. Le unità sanitarie locali devono assicurare ai centri sociali l'assistenza sanitaria necessaria ivi compresa l'assistenza odontoiatrica.

(3) La Giunta provinciale, tenuto conto delle necessità assistenziali evidenziate nel piano di attività, può autorizzare la stipulazione di convenzioni per la gestione dei centri sociali o di singole strutture, da parte di comuni o privati, comprese le associazioni di categoria degli assistiti o cooperative tra i soggetti portatori di handicaps e non, assumendosi una quota delle spese di gestione riconosciute ammissibili fino alla misura dell'80%.

Art. 9

Gestione dei centri sociali

(1) Il centro sociale è gestito da un apposito comitato nominato dalla Giunta provinciale ed è composto;

a) dal responsabile del centro;

b) da due operatori del centro;

c) da tre rappresentanti degli utenti del centro tra i quali dovrà esserci possibilmente un utente; questi saranno proposti dalle associazioni interessate; qualora queste non dovessero trovare un accordo, la Giunta provinciale sceglierà i rappresentanti fra i nominativi proposti dalle associazioni stesse;

d) da un rappresentante dell'unità sanitaria locale territorialmente competente;

e) da un assistente del servizio sociale provinciale.

(2) Il comitato di gestione del centro elegge nel suo seno il presidente, dura in carica tre anni e la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione nell'ambito territoriale del centro sociale costituito da un comprensorio di comuni determinato con regolamento di esecuzione della presente legge.

(3) L'attività assistenziale educativa e lavorativa nei centri sociali viene assicurata prioritariamente da personale assistente, educatore e istitutore della stessa madrelingua dell'utente; nei confronti di detto personale, appartenente ai ruoli di cui alle allegate tabelle C/I, C/II e C/III, si applica l'ultimo comma dell'art. 21 della presente legge. In caso di carenza di personale di cui alle allegate tabelle C/I, C/II e C/III, le predette attività possono essere espletate dal corrispondente personale di cui all'allegata tabella B.

(4) Il comitato di gestione:

a) elabora il regolamento interno del centro sociale;

b) svolge la sua attività sulla base del programma annuale e triennale approvato dalla Giunta provinciale;

c) propone alla Giunta provinciale l'istituzione di eventuali servizi integrativi o decentrati;

d) promuove e organizza la partecipazione dei minorati ad attività ricreative, sportive e culturali, sia direttamente che stipulando apposite convenzioni con istituzioni pubbliche o private;

e) delibera, nei limiti degli stanziamenti disposti dalla Giunta provinciale:

1) le spese in connessione con la gestione dei convitti annessi al centro sociale;

2) le spese in connessione con l'erogazione di forme sostitutive di convitto, quali l'affidamento familiare, l'ospitalità in altre strutture assistenziali, pensionati o esercizi pubblici, mense ed altri interventi similari;

3) l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, degli arredamenti;

4) gli interventi di cui alla precedente lett. d);

5) gli acquisti, le vendite e commissioni relativi alle attività produttive dei laboratori protetti;

6) l'assegnazione di un premio-sussidio in favore dei frequentanti i laboratori protetti, nei limiti fissati annualmente dalla Giunta provinciale;

f) provvede, nei termini previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operatori e dei frequentanti i centri sociali;

g) ammette gli utenti alle strutture e servizi del centro; eventuali esclusioni vanno motivate e contro di esse è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale, che decide con provvedimento definitivo, sentito il collegio tecnico di cui all'art. 24.

(5) La Giunta provinciale delibera l'acquisto o costruzione di immobili da destinarsi a sede delle strutture dei centri sociali; autorizza la stipulazione di contratti di locazione di immobili per i medesimi scopi. Il patrimonio immobiliare è amministrato dai competenti uffici dell'Amministrazione provinciale.

(6) Ad ogni centro sociale è garantito il servizio di segreteria. Ogni centro sociale attua in economia le competenze di cui al quarto comma, lett. e), del presente articolo tramite un funzionario delegato. L'addetto di segreteria funge da segretario del centro sociale.

Art. 10

Laboratori protetti

(1) Il centro sociale gestisce laboratori protetti al fine di assicurare alle persone affette da handicaps l'esercizio di attività compatibili con l'handicap stesso.

(2) Il laboratorio protetto allestisce posti di lavoro particolarmente attrezzati per la valorizzazione delle possibilità lavorative del soggetto portatore di handicap; esso mira a migliorare l'educazione e la formazione professionale del soggetto portatore di handicap allo scopo di avviarlo possibilmente al normale mercato del lavoro. Il laboratorio protetto offre a quei soggetti portatori di handicaps che non possono trovare altrove più confacenti forme di educazione o di occupazione, occasioni di una convivenza attiva, pur nel rispetto delle loro capacità. Ai soggetti portatori di handicaps frequentanti i laboratori protetti spetta un premio-sussidio, fissato con le modalità di cui al precedente art. 9, avuto riguardo anche alle entrate derivanti al centro sociale dall'alienazione dei beni prodotti dai laboratori protetti stessi, nonchè alle attitudini dei frequentanti, e comunque di importo non inferiore a Lire 30.000 mensili. I frequentanti, a cura dell'ufficio affari amministrativi di cui all'art. 23, sono assicurati contro gli infortuni sul lavòro e le malattie professionali in base alle vigenti norme in materia, nonchè per i danni derivanti da responsabilità civile.

(3) I centri sociali sono autorizzati a gestire in economia, tramite funzionario delegato, l'acquisto di materie prime, l'alienazione dei beni prodotti, l'assunzione di commissioni per conto terzi.

(4) Per l'alienazione al minuto o all'ingrosso dei beni prodotti i centri sociali non necessitano di autorizzazioni amministrative sul commercio.

(5) L'ufficio affari amministrativi di cui all'art. 23, previa autorizzazione della Giunta provinciale, provvede all'assegnazione di incarichi ad esperti e a lavoratori, con contratto di lavoro privato, la cui attività sia necessaria al funzionamento del laboratorio protetto.

(6) Ai laboratori protetti possono accedere i soggetti portatori di handicaps residenti in provincia di Bolzano o ivi stabilmente domiciliati:

a) che durante o dopo la frequenza di un corso propedeutico o speciale non sono dichiarati idonei a conseguire una qualifica professionale;

b) o che abbiano superato il 18° anno di età e non trovino occupazione sul mercato di lavoro;

c) o che in conseguenza di infortunio, della gravità o aggravamento dell'handicap, non sono più in grado di esercitare un'attività lavorativa.

(7) L'accesso e la frequenza dei laboratori protetti da parte dei soggetti portatori di handicaps assistiti dal centro sociale non costituisce rapporto di lavoro subordinato.

(8) La frequenza del laboratorio protetto da parte del soggetto portatore di handicap ha termine di norma, al compimento del 55° anno di età.

Art. 11

Interventi di appoggio per l'inserimento nel mondo del lavoro

(1) L'ufficio provinciale del mercato del lavoro svolge indagini finalizzate ad individuare le possibilità occupazionali esistenti in relazione al collocamento lavorativo dei soggetti portatori di handicaps.

(2) Per favorire l'inserimento dei soggetti portatori di handicaps nel mondo del lavoro la Giunta provinciale, su proposta degli Assessori competenti per materia, delibera le seguenti provvidenze:

a) un contributo per l'allestimento di posti di lavoro, particolarmente attrezzati, per un'effettiva valorizzazione delle possibilità lavorative del soggetto portatore di handicap che dia affidamento di continuità lavorativa, nonchè per il superamento delle barriere architettoniche;

b) premi al privato datore di lavoro per favorire l'inserimento del soggetto portatore di handicap presso l'azienda. Tali premi vengono fissati con deliberazione della Giunta provinciale e sono liquidati dal competente direttore d'ufficio in due rate semestrali. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro vengono liquidati tanti dodicesimi del premio quanti sono i mesi effettivamente trascorsi nell'azienda;

c) acquisto e commissione in comodato al datore di lavoro delle attrezzature necessarie in relazione allo specifico handicap del lavoratore.

(3) I centri sociali, fatto salvo il campo di applicazione delle leggi statali e provinciali in materia di vigilanza e collocamento al lavoro del soggetto portatore di handicap, provvedono ad assumere iniziative – in stretta collaborazione con l'ufficio provinciale del mercato del lavoro – per il collocamento guidato al lavoro dei soggetti portatori di handicaps, con la ricerca e accertamento del soggetto portatore di handicap nel periodo di prova.

Art. 12

Assistenza nei convitti dei centri sociali e domiciliari

(1) L'assistenza nei convitti annessi ai centri sociali rispetta il principio della massima integrazione possibile del soggetto portatore di handicap nel suo ambiente socio-familiare ed è disimpegnata da personale educatore e assistente.

(2) Possono accedere al convitto i soggetti portatori di handicaps:

a) che per la lontananza della famiglia dalla scuola, dalle iniziative di formazione professionale o dal laboratorio protetto frequentato non possono usufruire del trasporto giornaliero;

b) che necessitano di ospitalità temporanea per sopraggiunte difficoltà momentanee della famiglia o per specifiche necessità terapeutiche;

c) che necessitano di ospitalità continua qualora la famiglia non sia in grado di provvedere e quando risultino insufficienti le altre forme alternative di intervento, quali il semiconvitto, l'affidamento familiare, l'assistenza domiciliare e gli altri interventi socio-sanitari previsti dal piano sanitario e dal piano assistenziale.

(3) L'Amministrazione provinciale e gli altri enti o organi competenti per legge, oltre agli interventi attuati ai sensi della presente legge, provvedono ad erogare interventi di assistenza domiciliare e interventi economico-assistenziali di base, ai sensi delle leggi provinciali 26 ottobre 1973, n. 69, e 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

(4) Sono fatte salve le eventuali migliori condizioni stabilite in favore dei minorati ai sensi della presente legge.

Art. 13

Corso di specializzazione e di terapia occupazionale

(1) Nel caso in cui non sia possibile avviare il soggetto portatore di handicap ad un corso di forma-

zione professionale comune, speciale o propedeutico, lo stesso viene iscritto ad un corso di socializzazione e di terapia occupazionale gestito dai centri sociali. Nell'ambito territoriale di ogni unità sanitaria locale è istituito almeno uno di tali corsi.

(2) Il predetto corso mira all'ulteriore sviluppo delle capacità psico-fisiche e delle abilità gestuali e manuali del soggetto portatore di handicap ai fini del conseguimento del massimo possibile di autonomia e socializzazione dello stesso, secondo i programmi ed orari approvati dalla Giunta provinciale, su proposta del collegio tecnico, di cui all'art. 24, e sentita la consulta provinciale per i soggetti portatori di handicaps.

(3) Per lo scopo di cui al comma precedente, i centri sociali si avvalgono dei propri operatori e delle proprie attrezzature, nonchè della collaborazione degli operatori della formazione professionale, d'intesa con i competenti direttori, e utilizzano prioritariamente i locali, le apparecchiature ed i materiali delle scuole di formazione professionale, ed in ogni caso i servizi comuni di mensa, convitto, ricreazione e tempo libero.

(4) La durata del corso è, di norma, triennale. Nel caso in cui la condizione del soggetto portatore di handicap lo consente, egli può essere avviato ad un corso di formazione professionale: diversamente, al termine del triennio, il soggetto portatore di handicap viene ammesso, a richiesta, in uno dei centri sociali.

Art. 14

Trasporti dei soggetti portatori di handicaps

(1) Il trasporto dei soggetti portatori di handicaps è attuato mediante i normali servizi organizzati dall'ufficio provinciale trasporti su strada e semprechè non possa provvedervi la famiglia dell'utente.

(2) Fatti salvi i trasporti di cui al primo comma, lett. b), del successivo art. 16, i centri sociali possono provvedere direttamente, in casi di urgenza e necessità, al trasporto degli assistiti e loro eventuali accompagnatori, dalle loro abitazioni alle sedi dei centri stessi, nonchè di altri enti e istituzioni con i quali essi collaborino per motivi di cura, e viceversa.

(3) La Giunta provinciale può affidare i servizi di trasporto e/o accompagnamento di cui al presente e al successivo art. 16, ad enti e associazioni idonee allo scopo, autorizzando la stipulazione delle relative convenzioni.

(4) Possono essere concessi rimborsi, nella misura delle tariffe chilometriche ordinarie fissate dalla Giunta provinciale per le linee extraurbane, alle famiglie dei soggetti portatori di handicaps e a coloro che con mezzo motorizzato privato provvedono all'accompagnamento e trasporto del soggetto portatore di handicap dall'abitazione alle sedi scolastiche e a quelle indicate nel precedente secondo comma e viceversa. Il rimborso è disposto dal direttore dell'ufficio affari amministrativi di cui all'art. 23, secondo le direttive del competente Assessore.

Art. 15

Adattamento di mezzi di locomozione

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a sostenere direttamente, o a rimborsare fino al 100% le spese necessarie per l'adattamento di motoveicoli e autovetture in funzione del tipo di menomazione di cui siano portatori soggetti con permanente difficoltà di deambulazione.

(2) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al precedente comma un contributo nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di motoveicoli e autovetture, entro i limiti massimi di cilindrata e di potenza previsti dalle vigenti disposizioni per la patente di categoria F, ai fini del loro successivo adattamento ai sensi del comma precedente.

(3) All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede secondo criteri e modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'ambito di tali criteri devono essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'accesso agli interventi stessi.

TITOLO II

ASSISTENZA SCOLASTICA

Art. 16

Diritto allo studio e alla formazione

(1) Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della

personalità dei soggetti portatori di handicaps, l'Amministrazione provinciale attua i seguenti interventi:

a) messa a disposizione di assistenti alle scuole, agli istituti e ai centri di formazione professionale, con compiti di sostegno della normale attività degli insegnanti, nonchè di educatori nei convitti provinciali;

b) accompagnamento e trasporto, anche individualizzato, dei minorati dalle loro abitazioni ai centri e strutture di cui alla presente legge, anche convenzionati, al plesso scolastico e formativo di frequenza e viceversa;

c) messa a disposizione di attrezzature e materiale didattico richiesti dallo specifico handicap;

d) promozione di refezioni scolastiche;

e) fornitura di libri di testo;

f) concessione di sussidi sostitutivi di retta;

g) ogni altro servizio idoneo a garantire il diritto allo studio e alla piena formazione della personalita del soggetto portatore di handicap.

(2) I limiti e le modalità degli interventi, anche a favore del singolo, di cui al precedente comma, sono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 17

Compiti dei consigli di circondario delle scuole materne, dei consigli scolastici distrettuali e degli ispettorati alla formazione professionale

(1) I servizi di assistenza scolastica a favore dei soggetti portatori di handicaps sono organizzati a livello distrettuale.

(2) I consigli di circondario delle scuole materne, gli ispettorati per la formazione professionale e i consigli scolastici distrettuali, tenuto conto delle richieste formulate dai consigli di circolo delle scuole materne, dalle rispettive scuole professionali e dai rispettivi consigli di circolo o di istituto delle scuole di istruzione primaria o secondaria, propongono annualmente agli Assessori della pubblica istruzione i programmi dei servzi di cui al successivo art. 18. Detti programmi contengono oltre ad una dettagliata relazione illustrativa, l'elenco delle attrezzature e del materiale didattico specializzato, nonchè il numero di unità di personale necessario per garantire un'idonea assistenza educativa ai soggetti portatori di handicaps e la necessaria integrazione specialistica, in aggiunta agli interventi previsti negli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.

Art. 18

Assistenza scolastica: piano annuale di finanziamento

(1) Gli Assessori provinciali della pubblica istruzione, tenuto conto delle proposte dei consigli di circondario delle scuole materne, degli ispettorati per la formazione professionale, dei consigli scolastici distrettuali, sulla base delle certificazioni mediche psico-diagnostiche rilasciate dai competenti servizi delle unità sanitarie locali, sottopongono entro il 31 luglio di ogni anno all'approvazione della Giunta provinciale, sentito il collegio tecnico di cui all'art. 24, appositi piani, distinti per gruppo linguistico, riferiti all'anno scolastico successivo, per la concreta realizzazione della provvidenza di cui alla lett. a), primo comma, del precedente art. 16.

(2) Fatto salvo quanto disposto nei successivi commi, le ulteriori provvidenze previste nel precedente art. 16 vengono attuate in base al piano annuale di cui alla legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, alla luce dei limiti e delle modalità che vengono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge. Le provvidenze in materia di assistenza scolastica concernenti i ricoveri in convitto e gli ulteriori interventi previsti dal terzo comma del precedente art. 4 e dall'art. 16 sono erogati a cura dei competenti uffici delle ripartizioni III e X.

(3) Nel rispetto dei criteri stabiliti nell'art. 14 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, la Giunta provinciale nell'assegnazione ai circoli didattici e agli istituti scolastici degli importi per le spese di funzionamento didattico-amministrativo tiene conto delle iniziative assistenziali in favore dei soggetti portatori di handicaps assunte dai circoli o dagli istituti stessi.

(4) Nel rispetto delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 14/bis della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, inserito con l'art. 5 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 59, i competenti uffici delle ripartizioni III e X, previa deliberazione della Giunta provinciale, possono acquistare direttamente le attrezzature e il materiale didattico specializzato necessario da destinare alle singole scuole a livello di distretto scolastico.

(5) La Giunta provinciale può, inoltre, concedere agli enti gestori di scuole materne provinciali, nonchè alle scuole materne private, oltre i contributi o sussidi previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, anche contributi o sussidi per l'acquisto di materiale didattico per sezioni speciali o integrate di scuole materne, come pure può provvedere direttamente a detti acquisti.

Art. 19
Corsi di specializzazione

(1) Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità dei soggetti portatori di handicaps, l'Amministrazione provinciale istituisce corsi teorico-pratici per la formazione del personale insegnante e assistente nelle scuole materne, elementari, secondarie e nei centri di formazione professionale della Provincia, nonchè degli istitutori ed educatori.
(2) I corsi teorico-pratici sono organizzati dalla Giunta provinciale, sentito il collegio tecnico di cui all'art. 24, e d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione limitatamente al personale direttivo e docente statale. Detti corsi mirano alla preparazione specialistica del personale direttivo e docente della scuola, del personale educatore, istitutore e assistente, onde metterlo in grado di affrontare i fondamentali problemi dei soggetti portatori di handicaps nella scuola e nelle strutture educative.

(3) I corsi per il personale direttivo, docente, istitutore ed educatore hanno durata biennale e prevedono un monte ore complessivo, suddiviso nei due anni, di 900 ore per la parte informativa e formativa, e di 400 ore per il tirocinio pratico. I corsi per il personale assistente hanno durata biennale e prevedono per ciascun anno un monte complessivo di 300 ore per la parte informativa e formativa, e di 450 ore per il tirocinio pratico.

(4) Il tirocinio pratico dei suddetti corsi viene svolto nelle strutture dei centri sociali, nei presidi sanitari, nelle scuole dei vari ordini e gradi della provincia autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, nonchè in idonee strutture educative e produttive.

(5) I programmi dei corsi di specializzazione per il personale direttivo e docente della scuola a carattere statale si adeguano per le finalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, a quelli approvati con relativo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.

(6) Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, la strutturazione e organizzazione dei corsi nei diversi indirizzi, i programmi, i requisiti, le modalità di iscrizione e frequenza ai medesimi, e le eventuali relative tasse di iscrizione sono determinati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(7) La frequenza ai corsi è obbligatoria. Per essere ammesso agli esami di passaggio dal I al II anno di corso e a quelli finali, il candidato deve avere frequentato almeno i quattro quinti del monte ore sia della parte informativa che formativa, nonchè sostenuto integralmente il tirocinio pratico. L'esame per il passaggio al II anno di corso consiste in prove orali e pratiche. L'esame finale dei corsi biennali consiste in prove orali e pratiche e nella discussione di una tesi scritta; l'esame finale dei corsi per assistenti consiste in un prova scritta, orale e pratica.

(8) Per le finalità di cui al precedente comma del presente articolo, come pure per quelle del successivo art. 45, le apposite commissioni d'esame distinte per gruppo linguistico sono nominate dalla Giunta provinciale, sono presiedute dal direttore del corso o altro docente e sono composte dai docenti del corso stesso o da esperti esterni, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 9.

(9) Ai candidati che superano l'esame finale è rilasciato apposito titolo di specializzazione.

(10) Agli insegnanti di scuola materna è assegnato, per ciascun anno di frequenza dei predetti corsi, un apposito punteggio pari a quello del personale incaricato o supplente annuale del rispettivo ordine di scuole, in quanto già non insegnino.

(11) I frequentanti i corsi di cui al presente articolo, in quanto tirocinanti, devono essere assicurati contro infortuni, nonchè per danni derivanti da responsabilità civile.

(12) Nel regolamento di esecuzione della presente legge sono previste le modalità di ammissione ai predetti corsi per un monte ore inferiore a quello di cui al precedente terzo comma o all'esame finale dei medesimi, limitatamente a quanti siano in possesso di titolo di specializzazione conseguito in base alla normativa preesistente al D.P.R. 30 ottobre 1975, n. 970, oppure abbiamo già conseguito il titolo di specializzazione previsto dal presente articolo, per indirizzo o categoria funzionale diversi da quelli cui

aspirano. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'art. 18 del D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761, e successive modifiche.

Art. 20

Compiti degli educatori e degli assistenti

(1) Gli educatori provvedono all'educazione e curano l'assistenza motoria e tecnico-specialistica dei soggetti portatori di handicaps nei convitti e nelle strutture dei centri sociali.

(2) Gli assistenti coadiuvano, in attuazione dei programmi scolastici, formativi e riabilitativi, il personale insegnante, istitutore o educatore anche in particolari forme di attività specifica per il soggetto portatore di handicap, sotto la guida e ferma restando la responsabilità didattica, formativa, educativa o riabilitativa di detto personale. Essi curano l'assistenza motoria e le altre necessità personali dei soggetti portatori di handicaps durante l'orario scolastico o formativo, le attività integrative e ricreative, extra e parascolastiche, nonchè quelle proprie dei centri sociali. Essi esplicano inoltre il servizio di accompagnamento sui servizi di trasporto di cui al precedente art. 14 e, in casi eccezionali, su autorizzazione del competente direttore di ufficio, prestando anche assistenza presso i presidi sanitari nei quali sia ricoverato il soggetto portatore di handicap assistito dal centro sociale.

(3) Nei confronti del personale assistente, i direttori e i presidi esercitano le funzioni loro spettanti in base alle lett. f) ed i) del secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ovvero, per quanto riguarda la scuola materna e la suola professionale, le vigenti norme provinciali. L'orario di servizio del personale assistente all'interno della scuola viene stabilito dai direttori o presidi, sulla base di criteri generali indicati dai consigli di circolo o di istituto ovvero dai comitati di scuola materna. I direttori e i presidi comunicano alle competenti ripartizioni III e X, tramite le segreterie, eventuali assenze o inadempienze del personale assistente, per l'adozione dei necessari provvedimenti. Nel regolamento di esecuzione della presente legge sono determinate le modalità all'espletamento del servizio del personale assistente all'interno dei plessi scolastici, nonchè al coordinamento della loro attività con quella didattica degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.

(4) I competenti uffici delle ripartizioni III, VIII e X, e degli ispettorati per la formazione professionale, predispongono piani semestrali per l'utilizzo degli educatori e degli assistenti addetti al settore scolastico e formativo, durante i periodi di vacanza nelle scuole e nelle strutture di formazione professionale, anche nelle strutture dei centri sociali, in servizi di assistenza domiciliare o di assistenza dei soggetti portatori di handicaps minorenni o frequentanti strutture scolastiche o formative, presso colonie e luoghi di soggiorno.

(5) Nel regolamento di esecuzione della presente legge sono determinate le modalità relative all'espletamento del servizio del personale educatore e assistente, assicurandosi la sua mobilità all'interno delle diverse strutture e servizi, oltrechè i criteri per l'eventuale presentazione di servizi in orario straordinario e per la valutazione del medesimo.

(6) Secondo criteri e modalità da stabilirsi con regolamento di esecuzione e dietro motivata richiesta, il personale educatore e assistente può essere messo a disposizione anche di altre scuole esistenti in provincia, purchè autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, e di istituzioni educative pubbliche o private che accolgano gratuitamente alunni portatori di handicaps.

(7) Il carico orario per educatori e per assistenti ammonta a 40 ore settimanali di cui 5 per attività di consulenza, di preparazione e di programmazione.

Art. 21

Personale educatore o assistente incaricato

(1) Gli educatori e gli assistenti operanti nell'ambito dell'assistenza scolastica sono assunti oltrechè in base al successivo art. 27, anche mediante incarico per anno scolastico sulla base delle esigenze accertate nel piano annuale approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del precedente art. 18 con decreto del Presidente della Giunta provinciale, immediatamente esecutivo, e sono posti alle dipendenze funzionali dei direttori dei competenti uffici delle ripartizioni III e X. Il competente Assessore della pubblica istruzione e della formazione professionale assegna il personale assistente ed educatore, sentiti i predetti direttori, alle sedi di servizio nelle diverse istituzioni scolastiche e/o educative.

(2) Per poter accedere all'incarico di educatore o di assistente, gli aspiranti devono essere in possesso del diploma e dei titoli di cui al successivo art. 28, ovvero degli altri analoghi titoli di specializzazione stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il collegio tecnico di cui all'art. 24.

(3) Il conferimento dell'incarico al personale in possesso dei prescritti requisiti avviene secondo l'ordine di apposite graduatorie, formate da commissioni, nominate dalla Giunta provinciale distintamente per gruppo linguistico e composte ciascuna da cinque membri, di cui un rappresentante della sovrintendenza, rispettivamente delle intendenze scolastiche. Funge da segretario della commissione un impiegato dell'ispettorato al personale.

(4) La Giunta provinciale determina i criteri di massima per la formazione e l'utilizzazione delle graduatorie. Dette graduatorie hanno validità per un intero anno scolastico.

(5) Per supplenze, ovvero per particolari necessità, possono essere conferiti incarichi, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente quarto comma, anche per periodi di tempo inferiori ad un anno scolastico. Tali incarichi si intendono conferiti per l'intero anno scolastico qualora essi comportino la prestazione di effettivo servizio con orario completo per almeno 7 mesi nell'anno scolastico stesso.

(6) Qualora non vi sia personale educatore o assistente disponibile in base alle graduatorie, al fine di assicurare la necessaria continuità del servizio, l'incarico può essere conferito per il periodo strettamente indispensabile, anche ad orario ridotto, su proposta dei direttori dei competenti uffici delle ripartizioni III e X, per chiamata diretta di persone ritenute idonee, prescindendosi, se del caso, dai limiti di età e dal titolo di studio e di specializzazione richiesti.

(7) In caso di servizio ad orario ridotto, il trattamento economico è dovuto in proporzione alle ore di servizio effettuato.

(8) La documentazione necessaria per il conferimento degli incarichi ai sensi del presente articolo, deve essere presentata dagli interessati, a pena di decadenza, all'atto della nomina da parte del Presidente della Giunta provinciale e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'assunzione in servizio; detta documentazione conserva piena efficia per tutta la durata dell'anno scolastico. Si applicano per il personale incaricato e supplente le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

(9) Nei conferimenti degli incarichi al personale educatore e assistente si prescinde dall'applicazione della proporzionale linguistica ai sensi delle vigenti disposizioni.

(10) Gli educatori e gli assistenti operano nelle strutture scolastiche ed educative nelle quali la lingua di insegnamento è la stessa del gruppo linguistico di loro appartenenza.

(11) Per quanto riguarda il requisito del bilinguismo si applicano le norme vigenti per il personale insegnante delle scuole a carattere statale, nonchè per il personale delle scuole materne e delle scuole e dei corsi di addestramento e di formazione professionale.

TITOLO III

STRUTTURAZIONE DEI SERVIZI

Art. 22

Coordinamento dei servizi sanitari

(1) Il primario responsabile del centro provinciale multizonale di cui al precedente art. 2, terzo comma, provvede al coordinamento degli interventi attuati dal centro medesimo e coordina inoltre gli interventi di assistenza sanitaria in favore dei soggetti portatori di handicaps nell'ambito dei servizi e strutture provinciali che li ospitano.

(2) Il primario inoltre:

a) cura, per quanto concerne l'aspetto tecnico-sanitario, l'esecuzione delle direttive della Giunta provinciale, dell'Assessore provinciale all'igiene e sanità, e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente;

b) dispone i movimenti del personale, addetto al centro multizonale, e propone al competente comitato di gestione, l'ubicazione di servizi decentrati nel territorio provinciale;

c) propone alla Giunta provinciale l'emanazione di direttive per il collegamento funzionale e il coordinamento dei presidi e servizi sanitario-riabilitativi in favore dei soggetti portatori di handicaps, gestiti dalle unità sanitarie locali, con quelli gestiti dal centro provinciale multizonale di cui all'art. 2;

d) propone all'Assessore provinciale della sanità i programmi di aggiornamento del personale sanitario-riabilitativo per interventi in favore dei soggetti portatori di handicaps;

e) propone alla consulta provinciale per i soggetti portatori di handicaps ogni altra iniziativa idonea ad assicurare la migliore funzionalità dei servizi gestiti in favore dei soggetti portatori di handicaps.

Art. 23

Strutture organizzative provinciali

(1) Per l'assolvimento dei compiti di cui alla presente legge, l'Amministrazione provinciale si avvale delle seguenti strutture organizzative, che vengono istituite nell'ambito della ripartizione VIII:

1) ufficio educativo-formativo-lavorativo;

2) ufficio affari amministrativi per la gestione dei centri sociali e delle attività assistenziali in favore dei soggetti portatori di handicaps;

3) centri sociali per i soggetti portatori di handicaps.

(2) L'ufficio di cui al precedente punto 1) coordina sotto il profilo tecnico gli interventi demandati ai centri sociali e quelli di appoggio nel settore occupazionale-lavorativo. L'ufficio affari amministrativi tratta tutta l'attività amministrativa e gestionale per la parte assistenziale in favore dei minorati non svolta dagli altri uffici dell'Amministrazione, collabora per la redazione degli atti di competenza della Giunta provinciale e della consulta, previsti dalla presente legge.

(3) I direttori degli uffici di cui al precedente comma esercitano le funzioni spettanti ai direttori d'ufficio ai sensi dell'art. 31 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge e sono nominati dalla Giunta provinciale con le modalità previste nella precitata legge provinciale. Ad essi spetta la relativa indennità di funzione. La Giunta provinciale provvede alla nomina di un vicedirettore dei predetti uffici, secondo le modalità dell'art. 34 della precitata legge provinciale.

(4) Il personale tecnico ausiliario occorrente, di cui alla tabella B allegata alla presente legge, dipende dal rispettivo responsabile dei centri sociali o dal direttore degli uffici di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 24

Collegio tecnico

(1) Per l'espletamento delle funzioni tecnico-consultive demandatogli dalla presente legge, è istituito un collegio tecnico composto da:

1) il primario responsabile del servizio multizonale di cui al precedente art. 2, terzo comma;

2) i direttori degli uffici provinciali di cui al primo comma del precedente art. 23;

3) due esperti nel settore dell'istruzione pubblica e della formazione professionale, di lingua italiana e di lingua tedesca, designati dai competenti Assessori provinciali;

4) un assistente sociale della Provincia, designato dall'Assessore provinciale competente;

5) un responsabile di centro sociale per soggetti portatori di handicaps, designato dall'Assessore provinciale competente;

6) un terapista addetto ai servizi di riabilitazione delle unità sanitarie locali, designato dall'Assessore provinciale per l'igiene e la sanità, su proposta del primario responsabile di cui al precedente punto 1).

(2) Le designazioni dei membri di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del comma precedente vanno rinnovate ogni biennio. Il collegio è nominato con deliberazione della Giunta provinciale: la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio provinciale.

TITOLO IV

PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITÀ E SERVIZI

Art. 25

Personale addetto ai servizi socio-assistenziali

(1) Gli interventi delle strutture organizzative di cui al precedente art. 23 sono disimpegnati dal personale dei ruoli speciali, di cui alle tabelle B, C/I, C/II e C/III, allegate alla presente legge.

(2) Gli istitutori per i soggetti portatori di handicaps della VIII, VII, VI e V qualifica funzionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i laboratori protetti operanti nell'ambito della formazione professionale, sono trasferiti nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di cui al com-

ma precedente, conservando lo stato giuridico ed economico in atto, e vengono addetti ai laboratori protetti dei centri sociali. Il personale della qualifica di istitutore per handicappati, che viene soppressa, è inquadrato nella nuova qualifica di istitutore diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps; il servizio prestato nella qualifica ricoperta è riconosciuto per intero nella nuova qualifica. La Giunta provinciale, su proposta dei competenti ispettori per la formazione professionale, individua il contingente di personale da trasferirsi; i relativi posti in organico sono portati in diminuzione nei ruoli di provenienza del personale educativo della formazione professionale. La Giunta provinciale, sempre su proposta dei competenti ispettori della formazione professionale, individua altresì il contingente di personale educativo per soggetti portatori di handicaps, incaricato a tempo indeterminato o determinato, da trasferirsi ai laboratori protetti dei centri sociali.

(3) Il personale di cui al comma precedente, per motivate esigenze di servizio, può operare, su richiesta dei competenti ispettori per la formazione professionale e d'intesa con il direttore della ripartizione VIII, anche presso le strutture della formazione professionale stessa.

(4) L'assegnazione del contingente numerico e qualitativo del personale fissato dalla Giunta provinciale da adibirsi ai singoli settori e servizi delle strutture organizzative di cui all'art. 23 è disposta dal direttore della ripartizione VIII, in base alle vigenti norme, sentiti i direttori e i responsabili dei competenti uffici e centri sociali.

(5) Un pedagogista della VII qualifica funzionale del ruolo di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, è assegnato a ciascuna delle ripartizioni III e X con compiti di coordinamento dell'attività del personale educatore e assistente addetto al settore scolastico.

Art. 26

Personale addetto ai servizi sanitari

(1) Il personale addetto al centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva, nonchè ai servizi sanitario-riabilitativi gestiti dalle competenti unità sanitarie locali, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, è iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario di cui alla legge provinciale 16 maggio 1980, n. 11, e successive modifiche, secondo le modalità vigenti.

(2) Per il personale addetto ai servizi sanitario-riabilitativi del servizio di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, a quelli gestiti dagli enti di cui agli artt. 36, 37 e 38 della medesima legge, e agli artt. 43 e 51 della presente legge, l'iscrizione di cui al comma precedente avviene con deliberazione della Giunta provinciale, contestualmente all'inquadramento di detto personale negli organici di cui alla tabella A allegata alla presente legge, attuazione delle disposizioni transitorie e finali della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e di quelle contenute nella presente legge.

(3) Nelle assunzioni di personale, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, si deve osservare il criterio di adeguare la consistenza numerica in relazione ai gruppi linguistici di appartenenza, a quella vigente per il personale dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario.

(4) La Giunta provinciale provvede, con propria deliberazione, all'assegnazione del personale di cui all'allegata tabella A, alle singole unità sanitarie locali.

Art. 27

Ruoli speciali provinciali del personale educatore, istitutore e assistente

(1) Sono istituiti i ruoli speciali del personale provinciale educatore, istitutore e assistente, operante in favore degli alunni handicappati delle scuole e delle istituzioni educative in lingua italiana, tedesca e delle località ladine, nonchè in favore degli utenti dei centri sociali.

(2) Le relative dotazioni organiche e le qualifiche sono previste nelle tabelle C/I, C/II e C/III allegate alla presente legge.

(3) Per la nomina ai posti di ruolo di istitutore, educatore e assistente sono richiesti, oltre ai requisiti di carattere generale, anche quelli speciali di cui al successivo art. 28. L'attestato di idoneità di cui all'art. 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33, è equipollente al titolo di specializzazione di cui all'art. 19 della presente legge.

(4) L'ammissione ai posti di ruolo avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto con delibera-

zione della Giunta provinciale. Il relativo bando, contenente i programmi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. I concorsi sono banditi separatamente per gruppi linguistici.

(5) Il giudizio sulle prove dei partecipanti ai concorsi per il personale educatore, istitutore o assistente è formulato da un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale e composta secondo le modalità e le rappresentanze previste dal terzo comma del precedente art. 21.

(6) Ciascuna commissione è integrata da un rappresentante del personale di ruolo, educatore, istitutore, assistente o da un insegnante, rispettivamente assistente di ruolo delle scuole materne, designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Qualora le designazioni fossero superiori alla rappresentanza prevista, la scelta del personale educatore, istitutore o assistente, ovvero insegnante o assistente di scuola materna, è operata, tra i nominativi designati, dalla Giunta provinciale. Ciascun membro della commissione è sostituito in caso di assenza da un membro supplente.

(7) In caso di inquadramento in ruolo il periodo trascorso come incaricato viene riconosciuto a tutti gli effetti della progressione economica e di carriera nei limiti delle vigenti disposizioni previste per il restante personale provinciale.

Art. 28

Dotazioni organiche del personale addetto ai servizi socio-assistenziali e sanitari

(1) Alle strutture organizzative dell'amministrazione provinciale, di cui all'art. art. 23, e dei centri sociali è addetto il personale di cui alle allegate tabelle C/I, C/II e C/III, nonchè il seguente, di cui all'allegata tabella B;

a) 5 pedagogisti o istitutori laureati per soggetti portatori di handicaps in possesso del diploma di laurea in pedagogia o psicologia;

b) 1 operatore in possesso di diploma di laurea e titolo di specializzazione in psicanalisi o titolo equivalente;

c) 2 sociologi, in possesso di diploma di laurea in sociologia;

d) 1 coordinatore tecnico, in possesso del diploma di scuola superiore e con tirocinio di almeno un anno in un servizio di riabilitazione, da valutarsi da parte del collegio tecnico di cui all'art. 24;

e) 6 educatori, in possesso del diploma di suola superiore o di scuola magistrale e del titolo di specializzazione di cui all'art. 19 della presente legge o dell'art. 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33, o di analoga specializzazione da valutarsi da parte del collegio tecnico di cui all'art. 24;

f) 4 istitutori diplomati per soggetti portatori di handicaps: diploma di scuola media superiore e titolo di specializzazione di cui alla lettera precedente;

g) o istitutori tecnici per soggetti portatori di handicaps: licenza di scuola media inferiore e titolo di specializzazione di cui alla precedente lett. e) ed inoltre titolo di maestro artigiano o attestato di idoneità professionale con successiva attività professionale almeno quinquennale o qualora le norme vigenti non prevedano per specifiche attività il rilascio di detto attestato, esercizio almeno quinquennale dell'attività oggetto di insegnamento; l'idoneità professionale può essere comprovata dal possesso del diploma o attestato conseguito al termine della frequenza di 3 o 5 anni di scuola d'arte, o dopo la frequenza dell'istituto professionale per l'industria e artigianato o di corsi di formazione professionale a tempo pieno di 3 o 2 anni del settore artigianato, industria, agricoltura ed economia domestica;

h) 6 assistenti, in possesso del diploma di scuola media inferiore e del titolo di specializzazione di cui all'art. 19;

i) 12 agenti tecnici o inservienti; ai soli fini dell'inquadramento nella IV qualifica funzionale è necessario il possesso della licenza di scuola media inferiore e del titolo di specializzazione.

(2) Le qualifiche di cui alle precedenti lett. b), c), d) ed i), limitatamente alla qualifica di inserviente, sono ad esaurimento e sono riservate al personale inquadrato o da inquadrarsi in ruolo ai sensi degli artt. 35, 36, 37, 38 e 39 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, e degli artt. 43, 49, 51 e 52 della presente legge.

(3) Nel decreto del Presidente della Giunta provinciale con il quale, previa deliberazione della Giunta stessa, viene istituito un centro sociale, sono fissati la qualifica funzionale e la dotazione organica del personale di ruolo di cui alle tabelle B, C/I, C/II e C/III, allegate alla presente legge, o incaricato da assegnarsi al centro stesso, sentiti la consulta provinciale e il collegio tecnico di cui agli artt. 5 e 24.

(4) Nei centri sociali operano equipes di personale formate da educatori, istitutori diplomati o tecni-

ci, e assistenti; opera inoltre il personale amministrativo e ausiliario, secondo le necessità. Gli istitutori attendono alle attività formative, occupazionali ed educative dei soggetti portatori di handicaps nei laboratori protetti ed attuano interventi di appoggio per il loro inserimento nel mondo del lavoro.

(5) Nel relativo provvedimento istitutivo, di cui al terzo comma, piò essere disposta l'assegnazione, per ciascun centro sociale, di non più di 3 impiegati della VI, IV o III qualifica funzionale, con corrispondente ampliamento dei posti in organico del ruolo amministrativo del personale provinciale, per le rispettive qualifiche.

(6) Ad ogni centro sociale è preposto un responsabile, scelto dall'Assessore provinciale competente, sentiti il collegio tecnico e la consulta provinciale di cui agli artt. 5 e 24, tra il personale laureato o diplomato di ruolo addetto alle relative strutture organizzative provinciali. Il responsabile coordina altresì le altre attività e servizi gestiti dalla Provincia nell'ambito territoriale di competenza del centro. Al responsabile del centro, in aggiunta al trattamento economico di qualifica, spetta un compenso in forma di indennità per lavoro straordinario; l'ammontare di tale compenso, attribuito in misura forfettaria, viene determinato con deliberazione della Giunta provinciale e non può comunque superare la misura massima di 30 ore mensili.

(7) Al centro provinciale multizonale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva medico-psicopedagogica e ai servizi sanitario-riabilitativi gestiti dalle unità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 2, è addetto il seguente personale, di cui all'allegata tabella A:

a) 1 responsabile primario, in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di specializzazione in neuropsichiatria infantile o neurologia o fisiatria, di iscrizione nel relativo albo professionale, nonchè degli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina a primario;

b) 8 medici, di cui 4 con funzioni di aiuto, in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di specializzazione in neuropsichiatria o genetica o fisiatria o pediatria o altro titolo di specializzazione da determinarsi dal comitato di gestione competente a seconda delle necessità del servizio; di iscrizione nel relativo albo professionale, e degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente;

c) 18 psicologi, in possesso del diploma di laurea in psicologia o in pedagogia ad indirizzo psicologico o altro titolo equipollente:

d) 50 terapisti della riabilitazione, in possesso del relativo diploma nelle diverse discipline;

e) 15 infermieri professionali o infermieri generici o assistenti sanitari o vigilatrici o assistenti d'infanzia, in possesso dei relativi diplomi e di iscrizione nel relativo albo professionale;

f) 5 operatori professionali, in possesso del diploma di scuola media inferiore o dell'obbligo e di titolo di specializzazione di cui all'art. 19 o altro titolo di specializzazione in materia riabilitativa o con tirocinio di almeno un anno in un servizio di riabilitazione;

g) 1 assistente tecnico (educatore per minorati in possesso dei requisiti di cui alla lett. e) del primo comma);

h) 5 operatori tecnici (assistenti per minorati in possesso dei requisiti di cui alla lett. h) del primo comma).

(8) Le qualifiche di cui alle precedenti lett. e), limitatamente agli infermieri generici, ed f), sono ad esaurimento e sono riservate al personale inquadrato o da inquadrarsi in ruolo ai sensi degli artt. 35, 36, 37, 38 e 39 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e succesive modifiche e integrazioni, e degli artt. 43, 44, 49, 51 e 52 della presente.

Art. 29

Trattamento economico dei sanitari al centro provinciale multizonale

(1) Al responsabile primario del centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva spetta il trattamento economico giuridico di primario ospedaliero, secondo il vigente accordo nazionale unico di lavoro per il personale sanitario.

(2) Al restante personale sanitario spetta il trattamento economico e giuridico secondo l'accordo di cui al comma precedente.

(3) In sede di prima applicazione della presente legge, per la copertura dei posti vacanti di aiuto-medico del centro predetto, e di cui all'allegata tabella A, è indetto un concorso riservato al personale medico addetto al servizio provinciale di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, in

servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30

Personale educatore, istitutore e assistente incaricato

(1) Sentito il collegio tecnico di cui all'art. 24, la Giunta provinciale approva annualmente il piano degli incarichi da conferirsi al personale educatore, istitutore e assistente, operante nei centri sociali. L'incarico è conferito con decreto dell'Assessore provinciale del personale, secondo l'ordine di apposite graduatorie da formarsi con le modalità previste dal precedente art. 21.

(2) Gli aspiranti ad incarichi di educatore, istitutore e assistente devono essere in possesso rispettivamente dei requisiti di cui al terzo comma del precedente art. 27.

(3) Gli aspiranti ad incarichi di educatore e assistente possono presentare unica domanda sia per l'inclusione nelle graduatorie previste dall'art. 21, che dal presente articolo.

(4) Per quanto non diversamente previsto si applicano, relativamente agli incarichi contemplati nei precedenti commi, le disposizioni contenute nell'art. 21.

Art. 31

Personale supplente nei centri sociali

(1) L'Assessore provinciale del personale, in caso di assenza per qualsiasi motivo del personale assistente, educatore e istitutore operante nei centri sociali, può conferire la supplenza nei casi e per il periodo strettamente necessari, anche ad orario ridotto, per chiamata diretta, a persone in possesso dei requisiti richiesti, secondo apposite graduatorie.

(2) Nell'impossibilità di reperire persone munite dei titoli e requisiti richiesti per ciascuna qualifica, l'Assessore provinciale del personale provvede mediante chiamata diretta di persone ritenute idonee all'incarico.

Art. 32

Provvidenze speciali per il personale

(1) Per il servizio di turno, compreso quello diurno e notturno in una festa infrasettimanale, nel caso in cui non sia possibile per esigenze di servizio un corrispondente riposo, spetta al personale provinciale una indennità in misura da stabilirsi dalla Giunta provinciale comunque non superiore a quella prevista dall'accordo nazionale unico per il corrispondente personale delle unità sanitarie locali.

(2) Il personale addetto ai centri sociali è ammesso, per esigenze di servizio, ad usufruire di vitto e alloggio, alle condizioni stabilite dalla Giunta provinciale.

(3) Qualora i dipendenti siano tenuti, per turno di servizio, a consumare i pasti e ad alloggiare con gli assistiti, il relativo vitto e alloggio sono gratuiti.

Art. 33

Assicurazione del personale provinciale

(1) L'ufficio affari amministrativi, di cui al primo comma dell'art. 23, provvede all'assicurazione del personale addetto ai servizi tecnici per la responsabilità civile in conseguenza di infortuni o danni che possono subire o arrecare gli assistiti durante la loro permanenza nei vari centri sociali.

(2) I relativi contratti di assicurazione sono approvati con decreto dell'Assessore provinciale del personale; con lo stesso decreto viene impegnata la relativa spesa.

(3) Il predetto ufficio provvede, inoltre, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale per il quale è previsto tale obbligo di assicurazione dalle leggi vigenti in materia.

Art. 34

Formazione del personale e frequenza di allievi

(1) L'Amministrazione provinciale può organizzare a livello provinciale o comprensoriale dei corsi di formazione, specializzazione, aggiornamento e tirocinio di allievi e del personale addetto ai vari servizi provinciali in favore dei soggetti portatori di handicaps, anche non direttamente dipendente dalla Provincia, ma in collaborazione attuale o potenziale con essa.

(2) I frequentanti devono seguire le istruzioni loro impartite dai competenti responsabili dei servizi,

possono fruire di vitto e, se del caso, di alloggio nelle strutture dei centri sociali.

(3) La Giunta provinciale può rendere obbligatoria la partecipazione del personale ai corsi. In tal caso l'Amministrazione, su domanda dell'interessato, sostiene le spese, compreso il pagamento diretto o l'eventuale rimborso delle quote di iscrizione, risultanti dalla partecipazione del personale dipendente a corsi di aggiornamento e perfezionamento, convegni e congressi, anche all'estero, promossi dalla Provincia, da enti o associazioni italiani o stranieri, riguardanti specifici settori di assistenza ai soggetti portatori di handicaps. Al personale dipendente che vi partecipa spetta, inoltre, l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio ai sensi del vigente regolamento sul trattamento di missione del personale della Provincia. Le ore destinate ad attività di formazione e aggiornamento sono considerate lavorative a tutti gli effetti; la frequenza di corsi fuori dall'orario di lavoro è retribuita con compenso per lavoro straordinario.

(4) I dipendenti addetti alle strutture provinciali di cui all'art. 23 possono, compatibilmente con le esigenze di servizio, partecipare a corsi di aggiornamento, convegni, congressi, seminari e simili. Se la partecipazione risulta di interesse per l'Amministrazione. il dipendente può chiedere congedo straordinario retribuito senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione stessa. Qualora manchi il dichiarato interesse dell'Amministrazione, l'interessato puo chiedere congedo straordinario non retribuito.

Art. 35

Servizio civile e volontario

(1) Su proposta della consulta provinciale di cui all'art. 5, la Giunta provinciale può autorizzare il direttore dell'ufficio affari amministrativi di cui all'art. 23 a stipulare con il Ministero della Difesa apposite convenzioni per ottenere l'assegnazione in servizio civile presso le strutture organizzative provinciali di cui alla presente legge, di obiettori di coscienza, ai quali affidare compiti adeguati all'interno delle stesse.

(2) Il competente Assessore provinciale può autorizzare la presenza attiva nelle predete strutture di personale volontario, senza alcun onere per l'Amministrazione provinciale, eccettuato quello per vitto e alloggio, se necessari per esigenze di servizio. Il personale volontario deve essere assicurato ai sensi del precedente art. 33.

Art. 36

Ammissione di tirocinanti

(1) Nelle strutture organizzative di cui all'art. 23 può essere ammessa, da parte del competente Assessore provinciale, sentito il collegio tecnico di cui all'art. 24, la frequenza di corsisti in formazione professionale quali tirocinanti nelle discipline dei servizi tecnici.

(2) I tirocinanti devono seguire le istruzioni loro impartite dai responsabili dei servizi e possono fruire di vitto e, se del caso, di alloggio nelle strutture dei centri sociali. I tirocinanti devono essere assicurati contro gli infortuni, nonchè per i danni derivanti da responsabilità civile.

(3) I tirocinanti hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio per le trasferte autorizzate nell'ambito dell'attività di tirocinio.

Art. 37

Norme generali sul personale

(1) Nei confronti del personale addetto ai servizi sanitari-riabilitativi, per quanto non previsto dalla presente legge, si applica il trattamento economico, giuridico, assistenziale e previdenziale vigente per il personale del servizio sanitario provinciale.

(2) Nei confronti del personale addetto alle strutture organizzative di cui all'art. 23, sempre per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, si applica il trattamento economico, giuridico, assistenziale e previdenziale vigente per il personale della Provincia.

TITOLO V

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 38

Avvio alla scuola o ai corsi professionali

(1) Su richiesta dei legali rappresentanti del soggetto portatore di handicap, il primario responsabile del centro provinciale miltizonale e il direttore dell'ufficio educativo-formativo-lavorativo, di cui agli artt. 2 e 23, qualora lo abbiano assistito, rilasciano,

per il settore di rispettiva competenza, una certificazione sulle capacità attitudinali del medesimo, che viene presentata alla direzione della scuola o corso di formazione professionale all'atto dell'iscrizione.

(2) Qualora il direttore di scuola o corso di formazione professionale ritenga di non poter disporre l'iscrizione dell'alunno portatore di handicap in una classe comune, integrata, speciale o in un corso speciale o propedeutico o su segnalazione degli insegnanti accerti sue particolari difficoltà nella frequenza, deve rimettere il caso al collegio tecnico di cui all'art. 24. Quest'ultimo, integrato dai genitori o legali rappresentanti dell'alunno o loro delegato, assistiti da un esperto da essi designato e da un esperto designato dall'autorità competente per la struttura di formazione professionale, compie gli opportuni accertamenti e indagini al fine di verificare, in dipendenza delle facoltà fisiche, psichiche e sensoriali del soggetto portatore di handicap, l'opportunità dell'inserimento o della permanenza del soggetto portatore di handicap nella struttura della formazione professionale.

(3) Gli accertamenti e le indagini di cui al comma precedente avvengono per il periodo di tempo ritenuto necessario nell'ambito delle strutture di cui all'art. 23 o della formazione professionale. Gli accertamenti e le indagini si concludono con il rilascio da parte del collegio tecnico di cui all'art. 24 di una valutazione sulle possibilità di inserimento del minorato nelle strutture della formazione professionale.

(4) Il direttore, tenuto conto della relazione di cui al comma precedente, decide sull'iscrizione o sull'ulteriore frequenza o meno, del soggetto portatore di handicap e sulla frequenza di classi o corsi comuni, integrati, speciali o propedeutici. Contro il provvedimento del direttore è ammesso ricorso gerarchico all'ispettore della formazione professionale competente, che decide con provvedimento definitivo.

(5) Gli stessi criteri si applicano analogamente per l'avvio di alunni portatori di handicaps alla scuola materna e alle scuole di ogni ordine e grado, secondo le modalità del regolamento di esecuzione. Contro il provvedimento del direttore di scuola materna, del direttore didattico o del preside, è ammesso ricorso gerarchico al sovrintendente o all'intendente scolastico competente, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 39

Corsi propedeutici e speciali

(1) Il corso propedeutico, della durata di 1 anno, ha lo scopo di individuare e migliorare le capacità psicofisiche del soggetto portatore di handicap onde agevolare la sua successiva frequenza di corsi speciali di qualificazione, in settori lavorativi adeguati.

(2) Dopo la frequenza del corso propedeutico o durante la frequenza di un corso a tempo pieno o successivamente alla procedura di avvio di cui all'art. 38, il soggetto portatore di handicap può essere avviato ad un corso di formazione professionale speciale della durata massima di 2 anni. La frequenza del corso dell'allievo non può superare di norma i quattro anni.

(3) I corsi propedeutici e speciali sono previsti annualmente nel piano dei corsi per la formazione professionale nei vari settori, ai sensi della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, e successive modifiche. Il comitato di cui all'art. 15 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, e successive modifiche, è integrato da 1 rappresentante designato dal presidente della consulta provinciale, di cui all'art. 5 della presente legge.

(4) I corsi di cui ai precedenti commi sono affidati a personale insegnante per soggetti portatori di handicaps, addetto alla formazione professionale, e possono essere affidati ad aziende pubbliche o private, previo riconoscimento della loro idoneità da parte del competente ispettorato per la formazione professionale. I metodi di insegnamento e l'adeguamento dei programmi alla situazione personale degli allievi portatori di handicaps sono elaborati dagli insegnanti, dai tecnici delle aziende e da maestri artigiani appartenenti alle categorie affini ai corsi, designati dalle categorie corrispondenti.

(5) Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 11 si applicano anche ai corsi propedeutici e speciali.

(6) L'Assessore competente per la formazione professionale, in relazione a specifici handicaps, per i quali non è possibile un intervento formativo nell'ambito del territorio provinciale, su proposta del collegio tecnico di cui all'art. 24, integrato ai sensi del precedente art. 38, secondo comma, può autorizzare l'iscrizione del soggetto portatore di handicap a corsi qualificati, organizzati da enti pubblici o priva-

ti. Nel rispetto delle caratteristiche etnico-linguistiche degli utenti, può essere autorizzata anche l'iscrizione a corsi organizzati all'estero, limitatamente all'area linguistica tedesca. Il relativo onere di frequenza, ivi comprese le spese per il vitto e l'alloggio dovute ai convitti o alle famiglie affidatarie, è a carico dell'Amministrazione provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49. L'autorizzazione all'iscrizione e l'impegno delle relative spese sono disposte con decreto dell'Assessore alla formazione professionale competente. Per il pagamento di dette spese possono essere disposte a favore di funzionari delegati aperture di credito sugli appositi capitoli del bilancio dai quali gli stessi sono autorizzati a trarre buoni a proprio favore o ordinativi di pagamento a favore di terzi.

(7) I corsi di cui al presente articolo sono tenuti dal personale educativo della formazione professionale con le qualifiche di istitutore laureato, diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps, addetto ai medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge, e che assume rispettivamente la nuova qualifica di insegnante laureato, diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps ed opera nell'ambito della formazione professionale, seguendo lo stato giuridico ed economico del restante personale insegnante. I relativi posti in organico sono indicati nella tabella D allegata alla presente legge; per l'accesso ai posti che si rendono vacanti, successivamente al predetto inquadramento, è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per il personale insegnante della formazione professionale, nonchè del titolo di specializzazione di cui all'art. 19 della presente legge, o dell'attestato di cui all'art. 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33. Il medesimo personale educativo della formazione professionale con incarico a tempo indeterminato o determinato permane nell'incarico secondo la normativa vigente, assumendo le precitate corrispondenti nuove qualifiche.

(8) Per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente e al secondo comma dell'art. 25, sono soppressi i corrispondenti posti e qualifiche del personale educativo di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1978, n. 3, e relative tabelle A e B ad essa allegate. Sono parimenti soppressi i posti e le qualifiche di direttore-istitutore di I classe per handicappati e di istitutore per handicappati.

Art. 40

Interventi personalizzati

(1) Gli insegnanti della classe o del corso frequentati dal soggetto portatore di handicap, al fine di assicurare allo stesso la più adeguata preparazione professionale, individualizzano l'insegnamento secondo le sue attitudini e possono essere coadiuvati da personale insegnante per soggetti portatori di handicaps e assistente.

(2) Nel caso di un soggetto portatore di handicap apprendista, un istitutore o un insegnante di cui al comma precedente mantiene rapporti di collaborazione con il maestro artigiano per definire il programma di formazione dell'allievo e concordarne l'esecuzione, nonchè per prestare la necessaria assistenza tecnico-formativa.

Art. 41

Riqualificazione professionale

(1) Tra gli interventi di formazione professionale permanente rientrano quelli destinati ai lavoratori portatori di handicaps, già in possesso di un qualifica professionale.

(2) Possono essere istituiti appositi corsi di riqualificazione, ai sensi delle leggi provinciali 27 agosto 1962, n. 9, e 10 agosto 1977, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, in favore di persone affette da handicaps e di quelle che, per sopravvenuta invalidità o infermità o aggravamento delle condizioni, devono essere avviate ad una nuova attività lavorativa.

(3) La riqualificazione può avvenire anche presso appositi centri o aziende secondo le modalità di al precedente art. 39.

(4) La riqualificazione può avvenire, purchè i singoli casi lo consentano, anche durante il periodo di riabilitazione fisica.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 42

Istituzione dei centri sociali

(1) Entro il triennio dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale provvede ad

istituire i seguenti centri sociali, con annessi convitti e laboratori protetti, competenti sugli ambiti territoriali a fianco indicati:

1) Bolzano, circondario e valli limitrofe, con sede in Bolzano;

2) Cortaccia sulla strada del vino: Oltradige e Bassa Atesina;

3) Bressanone, valle d'Isarco e valli laterali;

4) Brunico, val Pusteria e valli laterali;

5) Merano, Burgraviato, val Passiria, val d'Ultimo e valli laterali;

6) Silandro, val Venosta e valli laterali;

7) Val Gardena e val Badia, con sede da stabilirsi dalla Giunta provinciale, sentiti i sindaci delle valli;

(2) Al fine di migliorare la strutturazione e la distribuzione dei servizi, la Giunta provinciale promuove, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un'indagine conoscitiva sull'entità del problema dei soggetti portatori di handicaps residenti nel territorio provinciale.

TITOLO VII

MODIFICA E INTEGRAZIONE DI ALTRE LEGGI PROVINCIALI IN MATERIA DI ASSISTENZA AI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS E NORME SUL PERSONALE

Art. 43

Trasferimento di personale dipendente o incaricato da enti locali o con essi convenzionato

(1) Ai fini dell'espletamento degli interventi specialistici di cui al precedente art. 2, secondo comma, puo essere trasferito al centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva, e rispettivamente alle strutture organizzative di cui agli artt. 23 e 26 della presente legge, il personale di ruolo e non di ruolo dei comuni o consorzi di comuni o dagli stessi incaricato o comunque operante presso gli altri enti pubblici o privati con essi convenzionati e addetto esclusivamente o prevalentemente ai relativi servizi nell'ambito della medicina scolastica, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e purchè in servizio alla data dell'1 ottobre 1982.

(2) Il personale di ruolo, di cui al comma precedente, può essere inquadrato, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli di cui alle tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, facendo salvi la posizione giuridica e il trattamento economico del personale e prescindendosi dai limiti di età.

(3) Il personale dipendente non di ruolo e quello incaricato o comunque convenzionato, di cui al primo comma, può essere immesso, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e prescindendo dai limiti di età nei predetti ruoli, con inquadramento nella qualifica funzionale cui ha diritto in base alle mansioni effettivamente svolte in favore dell'ente di provenienza, purchè con orario di almeno 20 ore settimanali e purchè in possesso dei titoli di studio e di specializzazione richiesti dalla presente legge, previa attestazione da parte dello stesso ente di provenienza di aver prestato con piena soddisfazione i servizi richiesti, e previo superamento di un esame-colloquio, da eseguirsi secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

(4) Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche nei confronti del medesimo personale incaricato o convenzionato che dai comuni o loro consorzi sia già stato eventualmente messo a disposizione delle unità sanitarie locali, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44

(1) All'art. 39 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è aggiunto il seguente comma:

«Al personale medico immesso o nominato in ruolo ai sensi degli artt. 35, 36, 37 e 40, sono riconosciuti per intero, agli effetti della progressione economica e giuridica nella qualifica rivestita, il servizio di cui ai commi precedenti, nonchè quelli sanitari, anche convenzionati con gli enti mutualistici, prestati nella corrispondente qualifica, anche senza titolo di specializzazione, sia in Italia che all'estero, sempreché questi ultimi siano riconoscibili ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 23 giugno 1976, n. 25. I servizi prestati in posizioni funzionali inferiori a quella di appartenenza sono riconosciuti per metà. In ogni caso i servizi ad orario ridotto sono riconosciuti in proporzione alle 40 ore settimanali di servizio previste per gli impiegati provinciali».

Art. 45

(1) Possono essere ammessi all'esame finale per il conseguimento del titolo di specializzazione di cui all'art. 19 della presente legge quanti abbiano regolarmente frequentato, anche al di fuori della provincia o all'estero, corsi completi di formazione o specializzazione nel settore dell'assistenza o dell'educazione dei soggetti portatori di handicaps, della durata non inferiore al monte ore di cui al terzo comma del precedente art. 19 e prescindendosi dai limiti d'età.

(2) Per il conseguimento del titolo di specializzazione di cui al precedente comma, il candidato deve superare apposito esame, innanzi a commissioni distinte per gruppi linguistici, nominate e composte secondo le modalità previste dall'art. 19 della presente legge. Il programma d'esame, i termini d'iscrizione, nonchè i titoli relativi ai corsi frequentati e ritenuti idonei all'ammissione all'esame stesso, sono fissati dalla Giunta provinciale, sentito il collegio tecnico di cui all'art. 24.

Art. 46

Modifiche e integrazioni alle leggi provinciali n. 59/1973. n. 46/1978 e n. 29/1980

(1) Alla legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nel secondo comma dell'art. 1 sono soppresse le parole «o parte di esse»;

b) dopo il primo comma dell'art. 3 è inserito il seguente comma:

«La concessione delle provvidenze di cui alla lett. a) del comma precedente e la determinazione del relativo ammontare avviene con riguardo all'onere economico e all'entità del disagio che dall'handicap o dal disaddattamento deriva alla famiglia dell'assistito. La situazione di disagio deve essere accertata dal servizio sociale provinciale»;

c) il primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Funge da segretario un impiegato addetto all'ufficio competente».

(2) A decorrere dal 1° gennaio 1980, ai membri delle commissioni sanitarie di cui all'art. 10 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e dell'art. 14 della stessa legge, sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 1 agosto 1980, n. 29, è corrisposto, oltre al gettone di presenza previsto dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25, e successive modifiche, un compenso di lire 2.000 per ogni accertamento diagnostico. Tali accertamenti collegiali rientrano comunque fra i compiti del servizio di igiene e sanità pubblica di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1.

(3) L'art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Avverso il giudizio della commissione sanitaria di cui all'art. 10 l'interessato può proporre ricorso in carta libera, entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, ad apposita commissione di appello, *allegando un certificato di un medico specializzato* nella disciplina attinente al proprio handicap. Tale commissione decide definitivamente sulla base di un ulteriore accertamento da eseguirsi in una divisione ospedaliera o in una clinica universitaria. Tale commissione è presieduta da un medico del servizio sanitario provinciale ed è composta da due medici specialisti in materia a seconda della natura dell'handicap, designati dal presidente della commissione e scelti in una rosa di 5 medici specialisti nelle materie di medicina interna, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria e di ortopedia o materie affini, di cui 3 designati dalle associazioni di categoria rispettivamente interessate, nominati dalla Giunta provinciale. Non è ammessa la contemporanea appartenenza alla commissione di appello e alla commissione di accertamento di cui al precedente art. 10. Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, gli emolumenti previsti per i membri della commissione di prima istanza.»

(4) All'assistenza sanitaria protesica e specifica di cui all'art. 34 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, provvedono le unità sanitarie locali, ciascuna per il proprio territorio, ai sensi dell'art. 4, lett. m), della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, assicurando il massimo decentramento delle strutture amministrative e tecniche addette a tali compiti.

(5) Sono fatti salvi i diritti degli invalidi per causa di guerra e di servizio alle prestazioni di carattere assistenziale, già erogate dalla disciolta O.N.I.G. secondo il proprio regolamento assistenziale. I relativi importi sono aggiornati annualmente dal Presidente della Giunta provinciale con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta provinciale.

(6) All'art. 14 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 1 agosto 1980, n. 29, viene aggiunto il seguente comma:

«Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario designato dall'Assessore provinciale per la sanità.»

(7) L'art. 2, primo comma, della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, è modificato come segue: dopo le parole «da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione» vengono inserite le parole «da un rappresentante dei soggetti portatori di handicaps scelto da una terna proposta dalle associazioni interessate.»

(8) Nell'art. 34 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, tra il terzo e il quarto comma è inserito il seguente comma:

«In casi di urgenza d'intervento per motivi di recupero funzionale, l'assistenza protesica può essere erogata anche ai richiedenti in attesa del riconoscimento delle condizioni sanitarie, qualora secondo dichiarazione del medico prescrivente ne hanno il diritto.»

Art. 47

Abrogazione di norme

(1) Sono abrogati gli articoli dall'1 al 33 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e la tabella A allegata alla stessa; gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 11 della legge provinciale 16 agosto 1980, n. 33, e le tabelle B/I, B/II e B/III ad essa allegate.

(2) E soppresso l'ufficio n. 39 dell'allegato A alla legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

(3) L'azienda speciale istituita con legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è soppressa; la Provincia e le unità sanitarie locali, per i settori di rispettiva competenza, subentrano nei rapporti attivi e passivi posti in essere dall'azienda stessa, comunque attinenti a servizi da essi gestiti.

(4) Gli organi dell'azienda predetta rimangono in carica ai soli fini della predisposizione, revisione e deliberazione del conto consuntivo, che dovrà essere presentato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro i successivi tre mesi.

(5) La giacenza di cassa e i residui attivi e passivi risultanti dal conto consuntivo indicato al comma precedente saranno acquisiti al bilancio provinciale. I competenti organi e uffici della Provincia sono tuttavia autorizzati a provvedere alla liquidazione e al pagamento a carico del bilancio provinciale delle passività della cessata azienda, in base ai relativi atti di assunzione dell'impegno di spesa, prima ancora della presentazione del conto consuntivo.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

Personale amministrativo

(1) I servizi amministrativi delle strutture organizzative di cui all'art. 23 sono espletati dal personale amministrativo del ruolo unico amministrativo del personale della Provincia addetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, al servizio di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, nonchè da quello che sarà inquadrato nel medesimo ruolo ai sensi del successivo art. 51 o che, appartenente sempre al medesimo ruolo, sarà assegnato dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore provinciale competente e sentito il collegio tecnico di cui all'art. 24. A tali fini le dotazioni organiche del predetto ruolo unico amministrativo sono aumentate di 3 unità nella VI qualifica funzionale e di 4 unità nella IV qualifica funzionale.

(2) Per l'espletamento dei servizi di assistenza scolastica di cui al precedente art. 16, sono assegnate a ciascuna delle ripartizioni III e X tre unità di personale del ruolo amministrativo del personale provinciale, appartenente rispettivamente alla VII, VI e IV qualifica; sono corrispondentemente aumentate le dotazioni organiche di detto ruolo.

Art. 49

Trasferimento dei ruoli speciali

(1) Il personale dei ruoli speciali del servizio provinciale istituito con legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, è trasferito nei ruoli di cui alle tabelle A, B e C/I, C/II, C/III, allegate alla presente legge, nonchè nel ruolo unico amministrativo della Provincia, avuto riguardo alle qualifiche rivestite, conservando la posizione giuridica ed economica in atto. Il personale educatore e

assistente, inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle B/I, B/II e B/III della legge provinciale 16 agosto 1980, n. 33, in possesso dell'attestato di bilinguismo, può essere inquadrato, a domanda. nelle corrispondenti qualifiche del ruolo di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge.

(2) L'attuale direttore del servizio di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, è trasferito al centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva ed è nominato primario responsabile del medesimo.

Art. 50

Personale sanitario

(1) Nei confronti del personale medico addetto al centro provinciale multizonale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva, ai servizi sanitario-riabilitativi gestiti dalle unità sanitarie locali, si applicano le disposizioni della legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50, e successive modifiche; la quota di compartecipazione è fissata nella stessa misura di quella percepita dai medici, della stessa specializzazione e posizione funzionale, addetti alle strutture ospedaliere gestite dalle rispettive unità sanitarie locali.

Art. 51

Inquadramento del personale e preferenze negli incarichi e supplenze

(1) Ha titolo per essere inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle A, B, C/I, C/II, C/III e D della presente legge, nel ruolo speciale dei servizi sociali e nel ruolo amministrativo della Provincia, previo superamento di un esame colloquio da eseguirsi secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione e nei limiti dei posti disponibili, una volta effettuati i trasferimenti di cui al precedente art. 49, il personale dipendente, incaricato, temporaneo, supplente degli enti di cui all'art. 43 della presente legge e degli artt. 35, 36, 37 e 38 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, o con essi convenzionato, con orario di almeno 20 ore settimanali, in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge e all'1.3.1983. Al personale dei disciolti enti «Consorzio per il recupero di minorati neurolesi e motulesi in provincia di Bolzano» e «Delegazione provinciale dell'Ente Nazionale Protezione Morale del Fanciullo», o con essi convenzionato, detto titolo è riconosciuto, purchè in servizio alla data dell'1.6.1979.

(2) Lo stesso titolo di cui al comma precedente è riconosciuto al personale non di ruolo, provvisorio, temporaneo, supplente, con incarico annuale o a tempo indeterminato, addetto alla formazione professionale o ai servizi di assistenza scolastica o formativa in favore di alunni portatori di handicaps della Provincia autonoma di Bolzano, o addetto al servizio provinciale di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, purchè in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge e all'1.3.1983.

(3) La Giunta provinciale, sentito il collegio tecnico di cui all'art. 24, stabilisce l'equipollenza dei titoli di specializzazione ai fini dell'inquadramento del personale di cui al presente articolo nelle qualifiche funzionali dei ruoli speciali di cui alle allegate tabelle B, C e D.

(4) In sede di inquadramento del personale si prescinde dall'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 26 della presente legge. L'inquadramento avviene secondo corrispondenze di cui all'allegato n. 2 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, rispettivamente di cui all'art. 37 della legge provinciale 21.5.1981, n. 11, e fatto salvo quanto dispone l'art. 38 della medesima legge.

(5) Qualora l'inquadramento sia riferito a qualifica compresa nei ruoli di più tabelle, lo stesso avviene a scelta dell'interessato, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dei posti disponibili in ciascun ruolo, dandosi precedenza a quello con maggior anzianità di servizio presso gli enti di provenienza o le strutture provinciali socio-sanitario-riabilitative-assistenziali in favore di soggetti portatori di handicaps, e, a parità di servizio, a quello più anziano di età. Il restante personale, purchè consegua l'idoneità all'esame di cui ai precedenti commi, viene mantenuto in servizio con incarico a tempo indeterminato e conserva il diritto alle immissioni in ruolo non appena si verifichino vacanze nell'organico.

(6) Al personale indicato nel primo e secondo comma, in servizio alla data del 31.10.1981 e dell'1.3.1983, sono riconosciuti gli stessi titoli di cui ai precedenti commi, e l'esame-colloquio per l'inquadramento in ruolo rispettivamente per il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato può essere indetto solo una volta espletati i trasferimenti e gli inquadramenti di cui ai precedenti commi e nei limiti dei posti rimasti disponibili.

(7) Al personale indicato nel primo e secondo comma, in servizio alla data dell' 1.3.1983, è ricono-

sciuto titolo di preferneza, rispetto ad altri aspiranti, per i conferimenti di incarichi provvisori o supplenze previsti dalla presente legge.

(8) Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese in favore del personale dipendente dall'Associazione provinciale per l'assistenza ai minorati «Lebenshilfe», con sede in Bolzano, con mansioni di terapista della riabilitazione e di psicologo, addetto a servizi in favore dei soggetti portatori di handicaps, convenzionati con la Provincia.

(9) Al personale insegnante che abbia prestato servizio come incaricato o come supplente per almeno 2 anni scolastici, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle sezioni integrate o speciali di scuola materna, e sia in servizio alla data dell'1.3.1983, l'incarico rispettivamente la supplenza sono trasformati in incarico a tempo indeterminato, anche prescindendosi dal possesso dell'ulteriore preparazione specializzata di cui all'art. 29 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche.

(10) Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo, i servizi prestati presso enti diversi, contemplati nel primo e secondo comma, sono equiparati tra loro.

(11) Nei confronti del personale inquadrato in ruolo ai sensi delle disposizioni contenute nei commi precedenti, trova applicazione l'art. 39 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche e integrazioni.

(12) Gli istitutori che durante l'anno scolastico 1982/83 abbiano avuto un incarico a tempo pieno presso i laboratori protetti gestiti nell'ambito della formazione professionale, che siano in servizio ad orario pieno alla data di entrata in vigore della presente legge e che siano in possesso del certificato di specializzazione di cui all'art. 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33, o di cui all'art. 19 della presente legge o che acquisiscano una di tali specializzazioni entro l'anno scolastico 1982/83 e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore, possono essere inquadrati nel ruolo degli istitutori diplomati o tecnici di cui alle tabelle C di questa legge previo espletamento di un concorso interno da svolgersi secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale.

(13) La dotazione organica del personale della carriera direttiva del ruolo speciale del personale addetto all'istruzione pubblica provinciale e alla formazione professionale in lingua italiana, di cui alla tabella D della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, è aumentata di un posto da destinarsi alla formazione professionale. Alla copertura del suddetto posto si provvede mediante concorso interno per titoli ed esami al quale è ammesso il personale supplente appartenente alla VI qualifica funzionale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia svolto mansioni di qualifica funzionale superiore come coordinatore dei corsi di specializzazione di cui all'art. 1 della legge provinciale 16 agosto 1981, n. 33, e che sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla VII qualifica funzionale. Lo svolgimento delle suddette mansioni dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal competente ispettore della formazione professionale o dal capo ripartizione.

Art. 52

Domande e documentazione

(1) Le domande per l'ammisione agli esami di cui all'articolo precedente devono essere presentate, corredate dei documenti dimostrativi del possesso dei requisiti richiesti, a pena di decadenza, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, eccezione fatta per quelle relative al personale di cui all'art. 36 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e all'ottavo comma del precedente art. 51, che possono essere presentate entro un anno dalla predetta data.

(2) Limitatamente al personale assistente, si prescinde dal possesso del titolo di specializzazione richiesto, purchè abbia prestato servizio espletando mansioni corrispondenti, nell'ambito delle strutture scolastiche, dei trasporti alunni, delle strutture del servizio di cui alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, o di quelle gestite dagli enti di provenienza, per almeno due anni scolastici o periodo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico. Il servizio deve essere stato prestato con piena soddisfazione degli enti interessati, come da attestazione dei medesimi. Si prescinde altresì dal possesso del titolo di studio richiesto, nei confronti del personale assistente che abbia superato il 40.mo anno di età.

(3) Limitatamente al personale educatore si prescinde dal titolo di studio e di specializzazione richiesti, purchè abbia superato 3 anni di scuola professionale secondaria superiore o di formazione professionale a tempo pieno e abbia prestato servizio espletando mansioni corrispondenti, nell'ambito delle strutture educative e di quelle del servizio di cui

alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, o di quelle gestite dagli enti di provenienza con lo stesso esito di cui al comma precedente.

(4) Qualora il personale indicato nel primo comma presenti domanda entro il termine massimo consentitogli di un anno, lo stesso viene ammesso all'esame-colloquio per i posti rimasti vacanti dopo l'espletamento degli esami indetti per il personale che ha presentato domanda entro il termine di 45 giorni.

(5) Per il personale rivestente la qualifica di istitutore laureato per soggetti portatori di handicaps al quale, antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato conferito l'incarico a tempo indeterminato e che, per effetto del disposto di cui al settimo comma dell'art. 39 della presente legge, assume la qualifica di insegnante laureato per soggetti portatori di handicaps, si prescinde, per l'accesso ai posti di ruolo della nuova qualifica, dal possesso del titolo di specializzazione di cui all'art. 19 della presente legge o dell'attestato di cui all'art. 8 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 33.

(6) Il personale di ruolo di cui all'art. 38 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, e all'art. 43 della presente legge, già trasferito nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario e destinato alle unità sanitarie locali, ha titolo per ottenere il reinquadramento con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli stessi, nella qualifica corrispondente alle mansioni effettive svolte nei servizi psicopedagogici di medicina scolastica già gestiti dai comuni e purchè in possesso dei titoli di studio e specializzazione di cui all'art. 28 della presente legge. In favore dello stesso personale trova applicazione la disposizione di cui al terzo comma del successivo art. 54. La domanda per ottenere il reinquadramento deve essere presentata entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da idonea documentazione del dirigente responsabile dei servizi predetti circa le mansioni effettivamente svolte nell'ambito dei medesimi.

Art. 53

(1) Fino a quando non è costituito il collegio tecnico di cui all'art. 24, i titoli, le certificazioni, gli attestati e i diplomi relativi alla specializzazione richiesti nella legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche, e nella presente legge, per il personale che è da assumersi o viene trasferito nelle strutture di cui alla presente legge, sono valutati dalla Giunta provinciale.

(2) Per lo stesso periodo di cui al comma precedente ogni altra funzione che la presente legge demanda al collegio tecnico o ad altro organo non ancora costituito è assolta dalla Giunta provinciale.

(3) Avuto riguardo al potenziamento dei servizi sanitario-riabilitativi in favore dei soggetti portatori di handicaps, estesi dalla presente legge anche in favore dei maggiori di età, rispetto a quanto previsto nella precedente legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, i posti dei ruoli di cui alla tabella A allegata alla presente legge, che risultassero vacanti una volta espletati i concorsi riservati rispettivamente effettuati gli inquadramenti previsti dalla presente legge, possono essere messi a concorso anche in deroga alle eventuali restrizioni vigenti.

Art. 54

(1) In prima applicazione della presente legge e dell'art. 108 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, i direttori degli uffici 1) e 2) dell'art. 23, primo comma, nonchè i responsabili dei centri sociali previsti dall'art. 42, sono nominati dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il consiglio per l'organizzazione e il personale.

(2) Fino alla ristrutturazione degli organici provinciali, i dipendenti provinciali del ruolo unico amministrativo, distaccati presso le strutture di cui all'art. 23, possono essere sostituiti presso gli uffici di appartenenza mediante assunzioni provvisorie ai sensi delle norme provinciali vigenti in materia.

(3) In attuazione della riforma sanitaria, in sede di primo inquadramento del personale di cui agli artt. 35, 36, 37 e 38 della L.P. 9 dicembre 1978, n. 65, e successive modifiche e integrazioni, e di quello di cui agli artt. 43, 44, 49, 51 e 52 della presente legge , si prescinde dal possesso, da parte del personale stesso, del requisito di cui all'art. 1 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche e integrazioni, purchè alla data di entrata in vigore del medesimo operasse ininterrottamente per le strutture ed i servizi che vengono soppressi o comunque trasferiti ai presidi sanitari e alle strutture organizzative di cui agli artt. 2, 23 e 26 della presente legge.

Art. 55

(1) Ai fini del riconoscimento del trattamento economico spettante al personale provinciale, di ruolo e non di ruolo, in sede di inquadramento nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario, il trattamento economico in godimento presso la Provincia e considerato comprensivo dell'indennità speciale di seconda lingua nella misura vigente ai sensi degli artt. 1 e 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454, che viene detratta. Il relativo importo e per lo stesso titolo viene attribuito, all'atto dell'inquadramento nei ruoli unici, al personale che abbia superato l'esame previsto dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, dall'art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, o dagli artt. 2 e 9 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846; al personale che non abbia superato tale esame, lo stesso importo è conservato quale assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.

(2) Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione nei confronti di tutto il personale provinciale che transita nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario in applicazione anche di altra norma.

Art. 56

Disposizioni finanziarie

(1) Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'esercizio finanziario 1983 gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione in forza delle vigenti autorizzazioni di spesa, nonchè gli stanziamenti recati dalle variazioni al bilancio di cui al successivo art. 57. A tal fine i riferimenti alla legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, contenuti nella legge finanziaria e nel bilancio di previsione per l'anno 1983, si intendono sostituiti con i riferimenti alla presente legge.

(2) Alle spese afferenti i servizi sanitari provvedono le unità sanitarie locali tramite i finanziamenti disposti dalla Provincia ai sensi dell'art. 36 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e alle spese per gli interventi socio-assistenziali provvede direttamente l'Amministrazione provinciale con le modalita previste dalla presente legge o dalle altre leggi di settore vigenti.

(3) La maggiore spesa annua derivante dall'aumento delle dotazioni organiche del personale è valutata in Lire 1.000 milioni, di cui Lire 600 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1983 e Lire 400 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1984.

(4) Alla copertura degli oneri indicati al comma precedente si provvede come segue:

a) quanto all'onere a carico dell'esercizio finanziario 1983, mediante riduzione per Lire 600 milioni del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (Punto n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

b) quanto all'onere di Lire 1.000 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985, mediante utilizzo degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale della Provincia alla voce b.1 (stanziamenti per nuovi interventi legislativi) della sezione 1 – settore 2 e della sezione 5 – settore 1, rispettivamente in misura di Lire 600 milioni e di Lire 400 milioni per ciascun esercizio;

c) agli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi si farà fronte con le disponibilità dei bilanci pluriennali futuri.

(5) In relazione alla cessazione dell'azienda speciale istituita con legge provinciale 9 dicembre 178, n. 65, e al trasferimento alle unità sanitarie locali dei servizi di carattere sanitario, nonchè al trasferimento alle stesse, da parte delle Provincia, del personale addetto ai servizi sanitari, è autorizzato lo storno nel bilancio per l'anno 1983 dell'importo complessivo di Lire 700 milioni a favore del capitolo afferente l'assegnazione di fondi alle unità sanitarie locali, prelevando l'importo di Lire 100 milioni dal capitolo relativo al finanziamento dell'azienda speciale cessante e l'importo di Lire 600 milioni dal capitolo relativo agli emolumenti al personale dipendente dalla Provincia. La previsione di spesa di quest'ultimo capitolo, per il combinato disposto del terzo comma e del presente comma, rimane invariata.

(6) Al fine di consentire la gestione diretta delle spese per i servizi socio-assistenziali previsti dalla presente legge, precedentemente a carico dell'azienda speciale istituita con legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 65, è altresì autorizzato lo storno nel bilancio per l'anno 1983 dell'importo di lire 500 milioni dal capitolo afferente il finanziamento della predetta azienda a favore di appositi capitoli di nuova istituzione riguardanti le spese dirette della Provincia.

(7) Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

Art. 57

Variazioni al bilancio di previsione 1983 e pluriennale 1983-85

(1) Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983 sono introdotte le seguenti variazioni:

di nuova istituzione	*competenza*	*cassa*
Cap. 51430 – Spese per l'istituzione, la gestione e le attività dei centri sociali per soggetti portatori di handicaps (artt. 8, 9, 10, 13 e 14 della legge) (codici 5.1-1.4)	340.000.000	340.000.000
Cap. 51432 – Spese dirette o rimborsi per il trasporto e l'accompagnamento di soggetti portatori di handicaps (art. 14 della legge) (codici 5.1-1.5)	15.000.000	15.000.000
Cap. 51434 - Spese dirette o rimborsi per l'adattamento di mezzi di locomozione per soggetti portatori di handicaps e contributi per l'acquisto dei mezzi predetti (art. 15 della legge) (codici 5.1-1.5)	40.000.000	20.000.000
Cap. 51436 – Spese per soggiorni climatici per soggetti portatori di handicaps (art. 3, primo comma, della legge) (codici 5.1-1.4)	55.000.000	55.000.000
Cap. 51438 – Provvidenze per favorire l'inserimento dei soggetti portatori di handicaps nel mondo del lavoro (art. 11 della legge) (codici 5.1-1.5)	50.000.000	20.000.000
in aumento:		
Cap. 52110 – Assegnazioni alle USL di quote parte corrente del fondo sanitario provinciale a destinazione indistinta (L.P. 2.1.1981, n. 1, art. 36)	700.000.000	550.000.000
	1.200.000.000	1.000.000.000
in diminuzione:		
Cap. 52320 – Sovvenzione a pareggio del bilancio del servizio provinciale socio-sanitario e riabilitativo a favore dei minorati (art. 18, terzo comma, L.P. 9.12.1978, n. 65)	600.000.000	600.000.000
Cap. 102110 – Fondo di riserva di cassa	—	400.000.000
Cap. 102115 – Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti)	600.000.000	—
	1.200.000.000	1.000.000.000

(2) Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-85, relativamente alle previsioni per il biennio 1984-85, sono introdotte le seguenti variazioni:

sezione 1 - settore 2 - voce a.1) + L. 2.000 milioni

sezione 1 - settore 2 - voce b.1) — L. 1.200 milioni

sezione 5 - settore 1 - voce b.1) — L. 800 milioni

Art. 58

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 30 giugno 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZÌ

TABELLA A

Tabella degli organici del personale addetto ai servizi sanitario-riabilitativi da inquadrarsi nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario

RUOLO SANITARIO

Tabella A: Profilo professionale: Medici	Posti
1) responsabile del centro multizonale-primario ospedaliero	1
2) aiuto corresponsabile ospedaliero	4
3) assistente medico	4
	9

Tabella G: Profilo professionale: Psicologi	Posti
1) psicologo dirigente	3
2) psicologo coadiutore	6
3) psicologo collaboratore	9
	18

Tabella I: Personale infermieristico	Posti
A - operatori professionali di I categoria	
1) operatore professionale coadiutore	6
2) operatore professionale collaboratore	9
	15
B - operatore professionale di II categoria (qualifiche ad esaurimento in deduzione all'organico della precedente lett. A)	

Tabella N: Personale con funzioni di riabilitazione	Posti
I Categoria:	
1) operatore professionale coadiutore	20
2) operatore professionale collaboratore	30
	50
II Categoria:	
operatore professionale di II categoria	5

RUOLO TECNICO

Tabella E: Profilo professionale: Assistenti tecnici	Posti
assistente tecnico (educatore per minorati)	1

Tabella F: Profilo professionale: Operatori tecnici	Posti
operatore tecnico (assistenti per minorati)	5

TABELLA B

Ruolo speciale del personale tecnico addetto ai servizi provinciali per i soggetti portatori di handicaps

Posti di ruolo	Qualifica funzionale		
8	VIII	qualifica:	pedagogisti, sociologi *,
	VII	qualifica:	operatori laureati
			* qualifica ad esaurimento
11	VI	qualifica:	educatori per soggetti portatori di handicaps, istitutore diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps: coordinatore tecnico
14	IV	qualifica:	agenti tecnici con titolo di specializzazione, assistente per soggetti portatori di handicaps;
	III	qualifica:	personale adibito a mansioni tecniche con titolo di qualificazione professionale della scuola dell'obbligo
4	II	qualifica:	guardarobieri, aiuto cuochi:
	I	qualifica:	inservienti

TABELLA C

C/I - Ruolo speciale degli educatori, degli istitutori e degli assistenti operanti nelle scuole ed istituzioni educative e nei centri sociali per soggetti portatori di handicaps in lingua italiana

Posti in ruolo	Qualifiche funzionali		
—	VIII	qualifica:	istitutore laureato per sog-
	VII	qualifica:	getti portatori di handicaps
9	VI	qualifica:	educatore, istitutore diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps
16	IV	qualifica:	assistente per soggetti portatori di handicaps

C/II - Ruolo speciale degli educatori, degli istitutori e degli assistenti operanti nelle scuole ed istituzioni educative e nei centri sociali per soggetti portatori di handicaps in lingua tedesca

Posti in ruolo	Qualifiche funzionali		
2	VIII / VII	qualifica: / qualifica:	istitutore laureato per soggetti portatori di handicaps
37	VI	qualifica:	educatore, istitutore diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps
28	IV	qualifica:	assistente per soggetti portatori di handicaps

C/III - Ruolo speciale degli educatori, degli istitutori e degli assistenti operanti nelle scuole ed istituzioni educative e nei centri sociali per soggetti portatori di handicaps delle località ladine

Posti in ruolo	Qualifiche funzionali		
—	VIII / VII	qualifica: / qualifica:	istitutore laureato per soggetti portatori di handicaps
1	VI	qualifica:	educatore, istitutore diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps
2	IV	qualifica:	assistente per soggetti portatori di handicaps

TABELLA D

I - Organico del personale insegnante addetto alla formazione professionale in lingua italiana

Posti in ruolo	Qualifica		
4	VIII / VII	qualifica: / qualifica:	insegnante laureato per soggetti portatori di handicaps
7	VI	qualifica:	insegnante diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps

II - Organico del personale insegnante addetto alla formazione professionale in lingua tedesca

Posti in ruolo	Qualifica		
—	VIII / VII	qualifica: / qualifica:	insegnante laureato per soggetti portatori di handicaps
4	VI	qualifica:	insegnante diplomato o tecnico per soggetti portatori di handicaps

LEGGE PROVINCIALE 30 giugno 1983, n. **21.**

Modifiche alla legge provinciale sulle nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale *della Regione n. 35 del 12 luglio 1983)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(1) L'art. 43 della legge provinciale «Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps» viene sostituito dal seguente:

«(1) Ai fini dell'espletamento degli interventi specialisti di cui al precedente art. 2, secondo comma, può essere trasferito al centro provinciale di diagnosi precoce e riabilitazione intensiva, rispettivamente alle strutture organizzative di cui agli artt. 23 e 26 della presente legge, il personale non di ruolo dei comuni o consorzi di comuni o dagli stessi incaricato o comunque operante presso altri enti pubblici o privati con essi convenzionati, e addetto esclusivamente o prevalentemente ai relativi servizi nell'ambito della medicina scolastica.

(2) Il trasferimento di cui al comma precedente avviene nei limiti e con le modalità di cui al successivo art. 51.

(3) Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche nei confronti del medesimo personale incaricato o convenzionato che dai

comuni o loro consorzi sia già stato eventualmente messo a disposizione delle unità sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge.»

Art. 2

(1) All'art. 53 della legge provinciale «Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicaps» viene aggiunto il seguente comma:

«(4) I posti in organico vacanti di cui alle tabelle A, B, C/I, C/II, C/III e D, allegate alla presente legge, nonchè i posti in aumento nel ruolo unico amministrativo e nel ruolo speciale dei servizi sociali della Provincia, previsti dalla presente legge, vengono messi a concorso solo una volta espletati i trasferimenti e gli inquadramenti previsti dai titoli VII e VIII della presente legge.»

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 30 giugno 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* URZÌ

(4830)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(4651126/5) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411200832550)

L. 1.500